

Emendamento n. 12 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ", sul testo della deliberazione (e non del regolamento emendato).

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: scrivere le motivazioni, come dice il Ministero

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI  
IL 22-04-22 H 19.49

N° 14

Ascoltata la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

Preso atto della infelice formulazione dell'atto di Giunta, con cui si propongono al Consiglio MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ;

Richiamato in particolare quanto all'ultima delle premesse, che testualmente recita: "Vista la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile", senza altro aggiungere a specificare;

Ricordato come il Ministero dell'interno, con proprio parere del 17 febbraio 2017, abbia stigmatizzato il comportamento degli enti locali nell'estensione degli atti e nelle procedure di approvazione degli stessi, evidenziando che la dichiarazione di immediata eseguibilità, per motivi di urgenza, di una delibera di consiglio deve ricevere adeguata motivazione nell'ambito dello stesso atto, non essendo sufficiente il mero richiamo in sé in quanto tautologico;

Visto quanto al parere citato, che testualmente ricorda come "[...] l'articolo 134, comma 3, del Tuel stabilisce che le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'albo pretorio. Nel caso di urgenza, tuttavia, le deliberazioni del consiglio e della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134, comma 4). La dichiarazione d'urgenza tende a salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo politico nelle more della pubblicazione dell'atto, al fine di evitare uno spazio temporale che potrebbe tradire l'obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il pubblico interesse di volta in volta perseguito, così eliminando l'"effetto annuncio" ordinariamente previsto. Come precisato dalla giurisprudenza, la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell'amministrazione precedente, il cui esercizio, per non trasmodare nell'arbitrio, non può che ricevere adeguata motivazione nell'ambito dello stesso atto (Tar Piemonte, sent. n. 460/2014; Tar Liguria, sent. n. 2/2007). La dichiarazione d'urgenza, per come configurata dalla norma, accede alla deliberazione principale ma non si identifica con essa, ed è proprio la necessità di una votazione separata a rivelarne l'autonomia sotto il profilo strutturale e funzionale. In altri termini, se il legislatore

non ha ritenuto che l'immediata eseguibilità costituisca un attributo necessario delle deliberazioni, ma ha inteso farla dipendere da una scelta dell'amministrazione precedente e dall'autonomo requisito dell'urgenza, risponde ai principi generali affermare che le concrete ragioni della scelta debbano essere comunque esplicitate onde consentirne ai destinatari dell'atto quell'apprezzamento quantomeno estrinseco, che il ricorso ad espressioni tautologiche preclude in radice";

SI EMENDI

il testo della deliberazione nell'ultima delle premesse come segue:

*"Vista la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile onde salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo politico nelle more della pubblicazione dell'atto, al fine di evitare uno spazio temporale che potrebbe tradire l'obiettivo della deliberazione medesima in modo deleterio per il pubblico interesse perseguito".*

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITA'

TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

~~PARERE NEGATIVO~~

DATA

27.04.2011

FIRENZE

VEDI PARERE ALLEGATO N° 14

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N.14

#### 14-PARERE NEGATIVO

L'esigenza di motivare l'immediata eseguibilità è particolarmente rilevante per quei provvedimenti che incidono direttamente sulle facoltà legittime delle persone. Il regolamento non ha tale capacità. Va anche rilevato come tale modifica non motiva in concreto l'effettiva urgenza.

Emendamento n. 13 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ", sul testo della deliberazione (e non del regolamento emendato).

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI  
IL 22-04-22 H: 9.49

NAC

Oggetto: tenere conto di ogni possibilità, come dice la Costituzione

Nella proposta di deliberazione, nel primo paragrafo di pagina 3, si modifichi il testo con la seguente aggiunta:

«In particolare i soggetti deboli come bambini, famiglie ed anziani, senza escludere le persone in condizioni di fragilità o marginalità, verso le quali dover garantire il massimo impegno istituzionale per la loro inclusione sociale all'interno del tessuto urbano».

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICA/CONTABILE  
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE POSITIVO

DATA

27.04.2022

VEDI PARERE ALLEGATO N° 15  
16  
17

Emendamento n. 14 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ", sul testo della deliberazione (e non del regolamento emendato).

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: Anche le cittadine e le Presidenti

Nella proposta di deliberazione, nella prima metà di pagina 4, si modifichi il testo come segue:

«si è fatto riferimento a: segnalazioni dei cittadini della cittadinanza pervenute alla Polizia Municipale; indicazioni dei e delle Presidenti dei Quartieri».

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI  
IL 09.04.22 RI 949

N. 16

PARERE DI REGOLARITÀ  
TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE POSITIVO

DATA

27.04.2022

VEDI PARERE ALLEGATO N° 15

16  
17

Emendamento n. 15 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ", sul testo della deliberazione (e non del regolamento emendato).

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: Anche le turiste e le residenti

Nella proposta di deliberazione, nella prima metà di pagina 5, si modifichi il testo come segue:

«dove sono presenti sia numerosi ~~turisti~~ significativi flussi turistici che residenti cittadinanza residente».

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi



STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI  
IL 22.04.22 N. 949

N 17

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICA/CONTABILE  
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE POSITIVO

DATA

FIRMA

27.04.2022

VEDI PARERE ALLEGATO N° 15  
16  
17

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N.15 -16-17

#### Dal 15 al 17-PARERE POSITIVO

Si chiede di modificare il testo della delibera, nella parte descrittiva. Si tratta di modifiche stilistiche che non mi pare incidano sul senso della delibera.

Emendamento n. 14 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ", sul testo della deliberazione (e non del regolamento emendato).

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: Anche le cittadine e le Presidenti

Nella proposta di deliberazione, nella prima metà di pagina 4, si modifichi il testo come segue:

«si è fatto riferimento a: segnalazioni dei cittadini della cittadinanza pervenute alla Polizia Municipale; indicazioni dei e delle Presidenti dei Quartieri».

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI  
IL 29.04.22 H. 9.49

H. 16

PARERE DI REGOLARITÀ

TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE POSITIVO

DATA

27.04.2022

VEDI PARERE ALLEGATO N° 15

16

17

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N.15 -16-17

Dal 15 al 17-PARERE POSITIVO

Si chiede di modificare il testo della delibera, nella parte descrittiva. Si tratta di modifiche stilistiche che non mi pare incidano sul senso della delibera.

Emendamento n. 15 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ", sul testo della deliberazione (e non del regolamento emendato).

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: Anche le turiste e le residenti

Nella proposta di deliberazione, nella prima metà di pagina 5, si modifichi il testo come segue:

«dove sono presenti sia numerosi turisti significativi flussi turistici che residenti cittadinanza residente».

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI  
IL 22-04-22 H. 949

N 17

PARERE DI REGOLARITA'

TECNICA/CONTABILE


ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE POSITIVO

DATA

FIRMA

27.04.2022



VEDI PARERE ALLEGATO N° 15

16

17

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N.15 -16-17

Dal 15 al 17-PARERE POSITIVO

Si chiede di modificare il testo della delibera, nella parte descrittiva. Si tratta di modifiche stilistiche che non mi pare incidano sul senso della delibera.

Emendamento n. 16 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ", sul testo della deliberazione (e non del regolamento emendato).

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: Valutazione costante

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI  
IL 20.04.22 H: 049

N 18

Nella proposta di deliberazione, nella proposta di deliberazione, nella parte di deliberativa, si modifichi il secondo punto (2.) come segue;

« [...] allo scopo di favorirne la conoscenza da parte dei cittadini ed utenti della cittadinanza e dell'utenza in genere»;

nonché il terzo punto:

«3. Di dare mandato alle Commissioni Consiliari competenti di verificare periodicamente gli esisti di quanto approvato e valutare eventuali modifiche alle zone meritevoli di particolare tutela, auspicando che ~~tale verifica sia realizzata per ciascun anno~~ analoghe verifiche possano avvenire contestualmente a valutazioni sugli analoghi regolamenti che hanno un impatto sugli spazi urbani cittadini; »

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITA'

TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE NEGATIVO

DATA

27.06.2022

CPZC

VEDI ALLEGATO PARERE N° 18

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N.18

#### 18-PARERE NEGATIVO

Viene eliminato il riferimento temporale entro il quale deve avvenire l'istruttoria delle Commissioni per l'attuazione della delibera, togliendo quindi un elemento di garanzia, ed introduce un controllo anche ad altri ipotetici regolamenti non meglio indicati.

Emendamento n.01 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ".

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: cosa vuol dire decoro?

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI N. 3  
IL 22.4.22 H. 949

Ascoltata la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

Preso atto delle modifiche proposte al Testo vigente e al medesimo, così che l'Art. 1, cc. 3 e 4, reciti:  
" 3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
- e) educazione alla legalità;
- f) mediazione sociale e assistenza alle persone, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze.

4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale. "

Considerato come il "decoro" sia categoria quanto mai desueta in diritto, risalente alle concezioni del diritto tipiche del Regno, che accoglievano anche valutazioni di ordine moralistico;

SI EMENDI

il comma 3 come segue:

" b) convivenza civile, vivibilità e igiene, ~~pubblico decoro~~ ;

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICA/CONTABILE  
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE NEGATIVO

DATA

27.04.2022

F. 

VEDI PARERE ALLEGATO N°3

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N. 3

#### 3- PARERE NEGATIVO

La parola "decoro", che verrebbe eliminata in quanto desueta, è esplicitamente richiamata dalla definizione di Sicurezza Urbana sancita dal Decreto Minniti "...bene pubblico con riguardo alla vivibilità e al decoro..". Naturalmente quello che rileva in un regolamento comunale è il decoro pubblico, non certo quello privato.

**Emendamento n.02** alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ".

**Gruppo consiliare:** Sinistra Progetto Comune

**Soggetti proponenti:** Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

**Oggetto:** cosa vuol dire mediazione sociale?

 **STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**RICEVUTO DA Bundu Palagi**  
IL 22.06.22 h. 9.49

N°4

**Ascoltata** la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

**Preso atto** delle modifiche proposte al Testo vigente e al medesimo, così che l'Art. 1, cc. 3 e 4, reciti:  
" 3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
  - b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
  - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
  - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
  - e) educazione alla legalità;
  - f) mediazione sociale e assistenza alle persone, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze.
4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale. "

**Considerato** come l'attività di mediazione sociale sia svolta, fin da quando ha avuto regolamentazione espressa (come pure informalmente anche anteriormente), da soggetti diversi operanti per conto del Comune di Firenze, quali cooperative e associazioni di volontariato, legati all'Ente da appositi atti disciplinati le attività e ricomprendenti anche la mediazione sociale, quali l'apposito sportello attivato presso l'Ufficio Città Sicura piuttosto che il servizio effettuato presso gli utenti da mediatori sociali e culturali presso le case ERP;

**Considerato** il perimetro particolare posto dall'Art. 15 a quanto svolto dal Servizio Sociale Professionale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze (la sola assistenza alle persone), articolo che testualmente recita: "[...] per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone in situazione di disagio sociale, con particolare riguardo ai minori ed ai casi sanitari, da attivare in collaborazione con il competente Servizio Sociale professionale del Comune di Firenze";

**SI EMENDI**

Il comma 3 come segue:

f) mediazione sociale e assistenza alle persone, anche in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze.

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITÀ  
TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE NEGATIVO

DATA

27.01.2012

Firma

VEDI PARERE ALLEGATO N° 4

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N.4

#### 4-PARERE NEGATIVO

La modifica toglierebbe ai Servizi Sociali il coordinamento di attività che in concreto non sono erogati direttamente dal personale professionale dei Servizi Sociali, ma anche tramite altri soggetti, come le cooperative a convenzione, la caritas, ecc. rompendo il rapporto di collaborazione diretta che si è instaurato fra la Direzione Corpo di Polizia Municipale e la Direzione Servizi Sociali.

Emendamento n.03 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ".

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundù, Dmitrij Palagi

Oggetto: cosa vuol dire assistenza alle persone?

 STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA B. Bundù / P. Palagi  
IL 22 4 2022 h 19.49

N° 5

Ascoltata la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

Preso atto delle modifiche proposte al Testo vigente e al medesimo, così che l'Art. 1, cc. 3 e 4, reciti:  
" 3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
  - b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
  - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
  - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
  - e) educazione alla legalità;
  - f) mediazione sociale e assistenza alle persone, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze.
4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale. "

Considerato come l'attività di mediazione sociale sia svolta, fin da quando ha avuto regolamentazione espressa (come pure informalmente anche anteriormente), da soggetti diversi operanti per conto del Comune di Firenze, quali cooperative e associazioni di volontariato, legati all'Ente da appositi atti disciplinati le attività e ricomprendenti anche la mediazione sociale, quali l'apposito sportello attivato presso l'Ufficio Città Sicura piuttosto che il servizio effettuato presso gli utenti da mediatori sociali e culturali presso le case ERP;

Considerato il perimetro particolare posto dall'Art. 15 a quanto svolto dal Servizio Sociale Professionale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze (la sola assistenza alle persone), articolo che testualmente recita: "[...] per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone in situazione di disagio sociale, con particolare riguardo ai minori ed ai casi sanitari, da attivare in collaborazione con il competente Servizio Sociale professionale del Comune di Firenze";

SI EMENDI

il comma 3 come segue:

f) mediazione sociale-e ;

g) assistenza alle persone, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze.

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICA/CONTABILE  
di Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE NEGATIVO

DATA

24.04.2022

FIRMA

VEDI PARERE ALLEGATO N°5

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### 5-PARERE NEGATIVO-


Il punto f dell'art. 3 verrebbe modificato creando un apposito capoverso (lettera g) per l'assistenza alle persone e lasciando la mediazione sociale al capoverso f). Anche in questo caso valgono le motivazioni esposte per l'emendamento 4.

Emendamento n.09 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ".

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: regolamento in tutto o in parte, del Comune?



Ascoltata la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

Preso atto delle modifiche proposte al Testo vigente e al medesimo, così che l'Art. 1, cc. 3 e 4, reciti:  
" 3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
- e) educazione alla legalità;
- f) mediazione sociale e assistenza alle persone, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze.

4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale. "

Considerato come, salvo diversa e motivata disposizione, nonché norme superiori, il regolamento comunale, riferibile a comportamenti e soggetti indifferenziati, viga sull'intero territorio comunale per definizione;

SI EMENDI

cassando l'intero comma 4 di cui in premessa

[ ~~4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.~~ ]

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITÀ  
TECNICA/CONTABILE  
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE NEGATIVO

DATA

27.04.2022

VEDI PARERE ALLEGATO N° 11

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N. 11

11-PARERE NEGATIVO La formula "il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale" non è pleonastica come sostiene il promotore. Esistono regolamenti che si applicano solo a porzioni particolari del territorio, oppure a specifiche attività. Si pensi al regolamento UNESCO oppure a quello sulle aree mercatali. Anche questo regolamento, in parte, si applica solo a determinate zone (quelle dove trova applicazione il procedimento sanzionatorio del DL 14/2017) Per quanto tale formula appaia "di rito" è utile che venga messa, per sgomberare il campo da ogni futura incertezza

Emendamento n.04 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ".

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: cosa vuol dire sicurezza urbana

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI  
IL 22-4-22 H: 9.49

NG

Ascoltata la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

Preso atto delle modifiche proposte al Testo vigente e al medesimo, così che l'Art. 2 reciti:

" Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce  
a) *sicurezza urbana* :ai sensi dell'art. 4 D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, il bene pubblico che offerisce alla vivibilità ed al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, il contrasto ai fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura, del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile cui concorrono, prioritariamente anche con interventi integrati, lo Stato, la Regione, gli Enti Locali ed il Comune nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni. "

Ritenuta disdicevole, inopportuna ed imprecisa tale definizione, dove l'uso della congiunzione "anche" anteposta lascia evidentemente aperta ogni ipotesi in merito agli altri strumenti implegabili nel "perseguire il bene pubblico";

Ricordato infine come il "maanchismo" abbia supportato anche disdicevoli decisioni per la vita del Paese;

SI EMENDI

L'Art.2, comma 1, lettera a) come segue:

f) mediazione sociale-e ;

g) assistenza alle persone, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze.

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICA/CONTABILE  
ex. Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE NEGATIVO

DATA

24.04.2022

Firma

VEDI PARERE ALLEGATO N° 6

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N. 6

#### 6-PARERE NEGATIVO

Vengono proposte varie modifiche alla definizione di Sicurezza Urbana. Il presupposto del regolamento è che sia finalizzato a tutelare il bene giuridico della Sicurezza Urbana. Tale bene giuridico ha trovato una definizione compiuta proprio nel richiamato DL 14/2017, che ha anche introdotto le misure sanzionatorie in discussione. Modificare sostanzialmente la definizione di sicurezza urbana significa voler tutelare altro rispetto a quanto indicato dalla legge nazionale. Cosa legittima, ma farebbe venir meno i presupposti della modifica regolamentare

Emendamento n.05 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ".

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: cosa vuol dire riqualificare

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA *Bundu/Palagi*  
IL *27.04.22* N. *419*

N.7

Ascoltata la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

Preso atto delle modifiche proposte al Testo vigente e al medesimo, così che l'Art. 2 reciti:

" Art. 2. Definizioni

*1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce*

*a) sicurezza urbana :ai sensi dell'art. 4 D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, il bene pubblico che offerisce alla vivibilità ed al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, il contrasto ai fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura, del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile cui concorrono, prioritariamente anche con interventi integrati, lo Stato, la Regione, gli Enti Locali ed il Comune nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni. "*

Ritenuta parziale e fuorviante una definizione di sicurezza urbana che pare richiamarsi alla tradizione della "prevenzione sociale", iscrivendosi però in un perimetro normativo prettamente securitario e traducendosi pertanto in misure di mero ordine pubblico, cui vengono chiamati, attraverso tali artifici definitivi, anche gli enti locali, i cui corpi e servizi di polizia locale si vedono pertanto aumentate impropriamente le proprie competenze

SI EMENDI

L'Art.2, comma 1, lettera a) come segue:

" [...] *il bene pubblico che offerisce alla vivibilità ed al decoro della città, da perseguire anzitutto attraverso la realizzazione in concreto degli ideali costituzionali, garantendo il pieno ed equilibrato svolgersi della personalità dell'individuo nello spazio pubblico nella collettività locale, secondo*

principi inderogabili di reciproco rispetto entro il perimetro dell'ordinamento, come pure anche attraverso interventi di riqualificazione, [...]”

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICA/CONTABILE  
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE NEGATIVO

DATA

27.06.2011

FR

VEDI PARERE ALLEGATO N° 7

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N. 7

7-PARERE NEGATIVO Stesse motivazioni del 6

Emendamento n.06 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ".

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: cosa c'entra il decoro con la sicurezza?



STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA Bundu Palagi  
IL 22 04 22 h. 9.49

N° 8

Ascoltata la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

Preso atto delle modifiche proposte al Testo vigente e al medesimo, così che l'Art. 2 reciti:

*"Art. 2. Definizioni*

*1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce*

*a) sicurezza urbana :ai sensi dell'art. 4 D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, il contrasto ai fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura, del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile cui concorrono, prioritariamente anche con interventi integrati, lo Stato, la Regione, gli Enti Locali ed il Comune nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni. "*

Ritenuta disdicevole ed inopportuna la collocazione del decoro, una categoria più morale che giuridica, quanto meno aperta a molteplici definizioni soggettive, nella definizione di un bene collettivo, quale la sicurezza, la cui chiarezza definitoria, a tutela tanto degli operatori che degli amministratori, sarebbe imprescindibile in qualunque altro ordinamento;

SI EMENDI

L'Art.2, comma 1, lettera a) come segue:

*1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce*

*a) sicurezza urbana : ai sensi dell'art. 4 D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni della Legge 19 aprile 2017 n. 49, conformemente alle norme vigenti, il bene pubblico che offerisce alla pacifica fruizione e alla ordinata vivibilità ed al decoro della città, da perseguire [...] "*

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITÀ  
TECNICA/CONTABILE  
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE NEGATIVO

DATA

27.04.2022



VEDI PARERE ALLEGATO N° 8

Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

ALLEGATO N. 8

8-PARERE NEGATIVO Stesse motivazioni del 6

Emendamento n.07 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ".

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: cosa c'entra il decoro con la prevenzione sociale?

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA FRANCESCO  
IL 22.03.22 H: 9.49 N.9

Ascoltata la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

Preso atto delle modifiche proposte al Testo vigente e al medesimo, così che l'Art. 2 reciti:

*"Art. 2. Definizioni*

*1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:*

*a) sicurezza urbana: ai sensi dell'art. 4 D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, il contrasto ai fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura, del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile cui concorrono, prioritariamente anche con interventi integrati, lo Stato, la Regione, gli Enti Locali ed il Comune nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni."*

Ritenuta infelice e fuorviante la definizione di cui sopra, finanche impropria perché estrapolata impropriamente e parzialmente dal quadro definitorio sociologico in cui nasce tale locuzione;

SI EMENDI

L'Art.2, comma 1, lettera a) come segue:

[...] da perseguire :

- con riferimento alle diverse competenze non securitarie dell'Ente, ~~esse~~ attraverso interventi di riqualificazione, sviluppo e recupero, ~~esse~~ in ambito urbanistico, sociale e culturale, e attraverso il recupero di realtà sociali, delle aree o dei siti degradati, ~~il contrasto~~ anzitutto riducendo i fattori di marginalità e di esclusione sociale ;

con riferimento alle competenze securitarie dell'Ente, attraverso la prevenzione della criminalità devianza in particolare di tipo predatoria nelle sue diverse forme, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile ~~ex-aequo~~, prioritariamente attraverso politiche di prevenzione sociale a sostegno e completamento indispensabile dell'attività di polizia ~~anche con interventi integrati, lo Stato, la Regione, gli Enti Locali ed il Comune nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.~~ "

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITÀ  
TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE NEGATIVO

DATA

27.04.2022

VEDI PARERE ALLEGATO N° 9

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N. 9

9-PARERE NEGATIVO Stesse motivazioni del 6

Emendamento n.08 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ".

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI  
IL 22-04-22 H. 9.49

N 10

Oggetto: una definizione per l'assistenza alle persone che comprenda i sanitari, ma non solo

Ascoltata la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

Preso atto delle modifiche proposte al Testo vigente e al medesimo, così che l'Art. 1, cc. 3 e 4, reciti:

" 3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
- e) educazione alla legalità;
- f) mediazione sociale e assistenza alle persone, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze.

4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale. "

Considerato come l'attività di mediazione sociale sia svolta, fin da quando ha avuto regolamentazione espressa (come pure informalmente anche anteriormente), da soggetti diversi operanti per conto del Comune di Firenze, quali cooperative e associazioni di volontariato, legati all'Ente da appositi atti disciplinati le attività e ricomprendenti anche la mediazione sociale, quali l'apposito sportello attivato presso l'Ufficio Città Sicura piuttosto che il servizio effettuato presso gli utenti da mediatori sociali e culturali presso le case ERP;

Considerato il perimetro particolare posto dall'Art. 15 a quanto svolto dal Servizio Sociale Professionale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze (la sola assistenza alle persone), articolo che testualmente recita: "[...] per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone in situazione di disagio sociale, con particolare riguardo ai minori ed ai casi sanitari, da attivare in collaborazione con il competente Servizio Sociale professionale del Comune di Firenze";

Richiamati integralmente gli emendamenti proposti relativi alla medesima parte qui considerata;

SI EMENDI

l' Art. 2. "Definizioni" come segue:

1 Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce

a) [...]

b) [...]

c) [...]

d) [...]

e) [...]

f. *mediazione sociale*: l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti;

g. *educazione alla legalità*: le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici;

h. *assistenza alle persone*: il sostegno delle persone in situazione di disagio sociale, con particolare riguardo ai minori ed ai casi sanitari, da attivare in collaborazione con il competente Servizio Sociale professionale del Comune di Firenze, i competenti servizi della ASL Toscana Centro e ogni altro eventuale servizio regionale o statale.

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITA'

TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE NEGATIVO

DATA

27.04.2022

Firma

VEDI PARERE ALLEGATO N° 10

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N. 10

10-PARERE NEGATIVO Anche questo emendamento riformula le materie oggetto del regolamento descritte all'art. 3. Non è ben scritto, perché salva il punto e) (educazione alla legalità), ma poi crea un punto g) sempre educazione alla legalità. L'assistenza alle persone diventerebbe una voce autonoma. In conclusione, avremmo: f) mediazione sociale; g) educazione alla legalità; h) assistenza alle persone. Si richiama per esprimere parere negativo quanto detto per l'emendamento 5.

Emendamento n. 19 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ"

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: Con un ruolo preciso al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

Nell'allegato A della proposta di deliberazione (con conseguente coordinamento del testo nell'allegato B), all'articolo 2, punto 1, comma a, si aggiunga alla parte finale il seguente testo

«nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni, da ricordare in particolare in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.»

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI  
IL 29.04.22 H: 9.49

H. 21

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE NEGATIVO

DATA

27.04.2022

FIRMA

VEDI PARERE ALLEGATO N° 24

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N.21

#### 21- PARERE NEGATIVO

Modifica la terminologia del DL 14/2017, richiamata integralmente dalla delibera

Emendamento n. 23 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ"

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: definizioni

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI  
IL 23-04-22 H. 10:21

N 25

Ascoltata la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

Preso atto della formulazione dell'atto di Giunta, con cui si propongono al Consiglio MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ;

Visto l'Allegato A, articolo 2 – Definizioni, punto e) – Disciplina dei mestieri e delle attività lavorative – [...] Le discipline dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo (...) produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo;

Visto che la dicitura di chi produce opere dell'ingegno a carattere creativo viene regolamentata e disciplinata a livello nazionale e in molte regioni e comuni, anche toscani;

Visto che viene richiamata in questo atto e viene riconosciuta, senza essere regolamentata, dalla società partecipata del Comune di Firenze Fiera ma non si ritrova nelle leggi vigenti regionali e definita come Operatore/ice del Proprio Ingegno –qualsiasi cittadina/cittadino ideatrice/ideatore ed esecutrice/esecutore di oggetti d'uso e/o artistici realizzati con lavorazioni prevalentemente manuali e con utensili, attrezzi e macchinari a guida manuale adatti a singole lavorazioni, trasformando le materie prime naturali o loro semilavorati. L'Operatore/ice del Proprio Ingegno esegue tutte le fasi della lavorazione, dall'ideazione alla realizzazione, dall'esposizione alla vendita diretta.;

SI EMENDI

Il testo dell'Allegato A, all'Art. 2 s come segue:

" Art. 2 Definizioni punto E - Le discipline dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo (...) produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo ovvero – il mestiere riferito a una/un cittadina/cittadino ideatrice/ideatore ed esecutrice/esecutore di oggetti d'uso e/o artistici realizzati con lavorazioni prevalentemente manuali e con utensili, attrezzi e macchinari a guida manuale adatti a singole lavorazioni, trasformando le materie prime naturali o loro semilavorati. L'Operatore/ice del Proprio

Ingegnere esegue tutte le fasi della lavorazione, dall'ideazione alla realizzazione, dall'esposizione alla vendita diretta,

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITA'

TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE NEGATIVO

DATA

27.06.2022

FIRMA



VEDI PARERE AUTEGATO N°-25

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N.25

#### 25- PARERE NEGATIVO

L'emendamento modifica il punto e) dell'art. 2 che non è oggetto della delibera. La terminologia utilizzata dal regolamento è quella utilizzata nella normativa legislativa nazionale e regionale sul commercio. Specificarla darebbe al regolamento comunale il potere di delimitare l'ambito di applicazione di una fonte normativa preordinata.

EMENDAMENTO I



STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

FIRENZE

RICEVUTO DA *Draghi/Cellai*

IL *22/04/22* h. *8.21*

N° 1

Proponenti: Alessandro Draghi, Jacopo Cellai

Collegato a: Prop. di Delibera n. 15/2022 "REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA IN CITTA"

Oggetto: ulteriori aree della città da cui allontanare persone moleste - Quartiere 5

Tipo di emendamento: AGGIUNTIVO

**VISTA** la proposta di delibera n. 15/22 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA';

**VISTO** l'allegato B del REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA IN CITTA';

**VISTO** inoltre l'art.9 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48;

**RITENUTO** opportuno aggiungere ulteriori zone per cui applicare il cd. "Daspo urbano"

SI EMENDA

nell'allegato B

all'art 16 c. 3

dopo

VIA DEL ROMITO-PIAZZA BALDINUCCI-VIA CADORNA

Delimitazione: Piazza Baldinucci; Via del Romito, da Via Cosseria fino al sottopasso ferroviario; Via Cadorna, da Piazza Baldinucci fino a Via dello Statuto

SI AGGIUNGE

-GIARDINO VIA MORANDI

*Delimitazione: via Morandi; via Mario Sbrilli, da via Morandi fino a via Jervis; via Jervis; via Barbieri da via Jervis a via Morandi.*

-GIARDINO VIA UMBRIA

*Delimitazione: via Pistoiese, da via Umbria a via Veneto; via Veneto; via Lucania; via Umbria. Sia la parte viaria che l'area verde pubblica all'interno del complesso condominiali Pistoiese-Veneto-Lucania-Umbria.*

-GIARDINO VIA ALLI MACCARANI

*Delimitazione: via Alli Maccarani, sia la parte viaria che l'area verde pubblica ivi situata.*

-VIALE DELLA TOSCANA

*Delimitazione: piazza Elba; viale della Toscana.*

-COMPLESSO PARCHEGGI VIA BARACCA-VIA DE' VESPUCCI

*Delimitazione: via Baracca, area di parcheggio collocata al di sotto del ponte all'Indiano, da via de' Vespucci alla parte che corre parallela a via Boffito compresa.*

-GIARDINO DELLA PACE-PIAZZA IV NOVEMBRE

*Delimitazione: via del Canale, da via San Biagio a Petriolo a via di Peretola (giardino della "Pace"), piazza IV Novembre.*

Firenze, 22 aprile 2022

PARERE DI REGOLARITA'

TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE NEGATIVO

DATA

FIRMA

27.04.2022

VEDI PARERE ALLEGATO N° 1

## **Emendamenti Gruppo Fratelli d'Italia**

ALLEGATO N. 1

### **1- PARERE NEGATIVO**

Le zone attualmente indicate nel regolamento proposto sono l'esito di un'attività istruttoria che ha tenuto conto sia delle segnalazioni dei cittadini che delle proposte dei Presidenti di Quartiere.

Per riguarda le zone proposte e denominate: "VIALE DELLA TOSCANA" e "COMPLESSO DEI PARCHEGGI VIA BARACCA-VIA DE VESPUCCI" la delimitazione proposta non ricomprende nessuno dei luoghi indicati dal decreto Minniti come necessari per estendere l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 9

In altre zone non ci risulta che ci siano particolari problematiche, oppure i problemi sono di natura differente da quelli considerati dal Decreto:

Giardino di Via Morandi: le segnalazioni sono relative ad un gruppo di ragazzi che in orario notturno disturbano il riposo delle persone con musica e schiamazzi e per spacciatori

Giardini di V. Umbria, Via Alli Maccarani, Giardino della Pace: abbiamo solo segnalazioni per spaccio

EMENDAMENTO 2

Proponenti: Alessandro Draghi, Jacopo Cellai

STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
RICEVUTO DA Draghi/Cellai  
IL 22/04/22 h. 8:21

N° 2

Collegato a: Prop. di Delibera 15 del 2022 "REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA IN CITTA"

Oggetto: ulteriori aree della città da cui allontanare persone moleste- Quartiere 2

Tipo di emendamento: SOSTITUTIVO

**VISTA** la proposta di delibera n. 15/22 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA';

**VISTO** l'allegato B del REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA IN CITTA';

**VISTO** inoltre l'art.9 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48;

**RITENUTO** opportuno aggiungere ulteriori zone per cui applicare il cd. "Daspo urbano"

SI EMENDA

nell'allegato B

all'art 16 c. 3

dopo

CHECK POINT VISCONTI VENOSTA

Delimitazione: Area di Check point dei bus turistici, posta in V. Visconti Venosta, dove è possibile la sosta prolungata degli stessi. Area verde compresa fra l'area bus e V. I. Bonomi, posta sul retro dell'Istituto scolastico comprensivo Don Milani

SI SOSTITUISCE

CHECK POINT VISCONTI VENOSTA

*Delimitazione: Area di Check point dei bus turistici, posta in V. Visconti Venosta, dove è possibile la sosta prolungata degli stessi. Area verde compresa fra l'area bus e V. I. Bonomi, posta sul retro dell'Istituto scolastico comprensivo Don Milani, ISOLATI compresi tra via Bonomi, Via Aretina, Via Bertini e via Visconti di Venosta.*

Firenze, 22 aprile 2022

PARERE DI REGOLARITA'

TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

~~PARERE NEGATIVO~~

DATA

27.04.2022

~~FIRMA~~

VEDI PARERE ALLEGATO N° 2

## **Emendamenti Gruppo Fratelli d'Italia**

ALLEGATO N. 2

### **2-PARERE NEGATIVO**

Vedi motivazioni emendamento 1

Ampliamento dell'area Visconti Venosta. Le segnalazioni di bivacco le abbiamo nel giardino e nel Check point dei Bus turistici. L'ampliamento alle strade vicine non ci pare giustificato

Emendamento n. 10 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ".

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: regolamentare il gusto del proibito

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI  
IL 22-04-22 H. 9.49

N. 18

Ascoltata la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

Preso atto della quanto meno infelice formulazione del Testo vigente, che all'Art. 16 così recita:

Art. 16 – Attività proibite e uso del suolo pubblico

1. [...]

2. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio: a) all'interno della cerchia dei viali di circoscrizione e delle vecchie mura urbane di cui alla sottozona A2 del vigente PRG, esercitare il commercio in forma itinerante ovvero detenere articoli e merci da vendere contenuti in borse, cartelle o altri contenitori, che per quantità e qualità non costituiscano il normale acquisto personale e siano sprovvisti dei regolari documenti e ricevute contabili; b) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione; c) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti; d) lavare le soglie, le finestre, le mostre e le vetrine delle attività lavorative al di fuori dell'orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 10.00.

Richiamate integralmente le considerazioni di cui ai precedenti emendamenti presentati;

SI EMENDI

l'Art. 16, comma 2, come segue:

" 2. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori, lo imbratti o ne diminuisca comunque la libera e ordinaria utilizzazione o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi grave disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio quali:

a) all'interno della cerchia dei viali di circoscrizione e delle vecchie mura urbane di cui alla sottozona A2 del vigente PRG, esercitare il commercio in forma itinerante non autorizzato, in qualsiasi forma; ovvero detenere articoli e merci da vendere contenuti in borse, cartelle o altri contenitori, che per quantità e qualità non costituiscano il normale acquisto personale e siano sprovvisti dei regolari documenti e ricevute contabili;

- b) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
- c) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti;
- d) lavare le soglie, le finestre, le mostre e le vetrine delle attività lavorative tra le ore 10.00 e le ore 20.00 e di fuori dell'orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 10.00.

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICA/CONTABILE  
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE NEGATIVO

DATA

FIRMA

27.04.2022

VEDI PARERE ALLEGATO N° 12

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N. 12

12-PARERE NEGATIVO In via preliminare si rileva come si chieda di modificare il C. 2 dell'Art. 16, che non è oggetto della delibera. L'emendamento riscrive completamente il punto a), togliendo qualsiasi riferimento ad un'area specifica del territorio cittadino e limitandola alla mera vendita in forma itinerante non autorizzata. Appare ripetitivo della normativa regionale sul commercio (che già vieta il commercio in forma itinerante non autorizzato) e crea una sanzione regolamentare che si sovrappone a quella già prevista dalla legge regionale, invadendo un campo di esclusiva competenza della Regione Toscana. Circa la lettera d) propone di modificare la formulazione dell'orario. In luogo di "attività lavorative al di fuori dell'orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 10.00." in "attività lavorative tra le ore 10 e le ore 20" Su tale modifica non ho opinioni, ma visto che è presentata come un tutt'uno con l'altra non può che essere negativo.

**Emendamento n. 11** alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ".

**Gruppo consiliare:** Sinistra Progetto Comune

**Soggetti proponenti:** Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

**Oggetto:**

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI  
IL 22-04-22 H: 9,49

N. 13

Ascoltata la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

Preso atto delle modifiche proposte al Testo vigente e al medesimo, così che l'Art. 16 reciti:

*Art. 16 – Attività proibite e uso del suolo pubblico*

1. [...]

2. [...]

3. Fermo restando quanto previsto all'art.9 comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, nei confronti di chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stationamento o di occupazione di spazi ivi previsti, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del medesimo decreto legge, sono individuate le seguenti aree della città come aree urbane in cui è applicabile il provvedimento di allontanamento e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 9:

**QUARTIERE 1**

**"QUADRILATERO ROMANO"**

*Delimitazione: Perimetro ricompreso nelle seguenti strade, tutte comprese nella zona da tutelare: Piazza del Duomo; Piazza San Giovanni; Via Roma; Piazza della Repubblica; Via Pellicceria; Piazzetta di Parte Guelfa; Via di Capaccio; Via delle Terme (nel tratto fra via di Capaccio e Via Por S. Maria); Via Por S. Maria; Ponte Vecchio; L.no degli Archibusieri; Piazzale degli Uffizi; Piazza della Signoria; Via Calzaiuoli.*

**MERCATO DI SAN LORENZO**

*Delimitazione: Piazza del Mercato Centrale; Via Panicale nel tratto fra V. Chiara e V. Faenza; V. S. Antonino nel tratto fra V. Faenza e Piazza del Mercato Centrale; Via Faenza fra Piazza Madonna degli Aldobrandini e V. Nazionale; Piazza Madonna degli Aldobrandini; V. dell'Ariento; Canto dei Nelli; Piazza San Lorenzo; B.go la Noce; Via del Gomitolo dell'Oro. Tutte comprese nelle zone da tutelare*

**PIAZZA DEI CIOMPI**

*Delimitazione: Piazza dei Ciompi, comprensiva degli spazi verdi centrali, la loggia ed il giardino denominato "del Gratta"; B.go Allegri, compresa nel tratto fra V. dell'Agnolo e la Piazza dei Ciompi;*

*Giardino Alessandro Chelazzi (accesso da V. dell'Agnolo) Via Pietrapiano, nel tratto ricompreso nella piazza dei Ciompi;*

**PIAZZA INDIPENDENZA**

*Delimitazione: Piazza Indipendenza, comprensiva sia della strada che delle aree verdi, nonché le seguenti strade o tratti di strada: Via Montanelli; Via Guelfa, nel tratto fra V. Montanelli e V. Nazionale; Via Nazionale, nel tratto fra V. Guelfa e la Piazza Indipendenza.*

**PARCO DELLE CASCINE**

*Delimitazione: Area delimitata dal Fiume Arno, Piazzale Kennedy; Via della Tinaia; V.le degli Olmi; Piazza Vittorio Emanuele, comprese; Passerella della tramvia denominata Ponte al Pignone; Piazzale delle Cascine. Tutte incluse*

**GIARDINO DI VIA GALLIANO**

*Delimitazione: Area adibita a giardino pubblico presente in via Galliano sul lato opposto del civico 136*

**VIALE ARIOSTO-CESTELLO-CARMINE**

*Delimitazione: Viale Vasco Pratolini, fra la piazza Tasso (esclusa) e V.le Ariosto; V.le Ariosto; Via Lungo le Mura di Santa Rosa; L.no Soderini; Piazza del Cestello; Via di Cestello; B.go San Frediano fino P.zza del Carmine; Piazza del Carmine tutta; Piazza Piattellina; Via dell'Orto*

**PIAZZA DELLA STAZIONE**

*Delimitazione: Piazza della Stazione; Via Alamanni, nel tratto compreso fra V. Jacopo da Diacceto e Piazza della Stazione; Piazza Adua; Piazza dell'Unità Italiana*

**QUARTIERE 2**

**MERCATO DI VIALE FANTI**

*Delimitazione: V.le Fanti nel tratto compreso fra V. Carnesecchi e V. Calatafimi; V.le Nervi; Giardino pubblico "Niccolò Galli" posto in V.le Fanti*

**PIAZZA DELLA LIBERTÀ**

*Delimitazione: L'area consiste nella strada vera e propria, il giardino interno ad i viali ed i portici che costeggiano la piazza*

**CHECK POINT VISCONTI VENOSTA**

*Delimitazione: Area di Check point dei bus turistici, posta in V. Visconti Venosta, dove è possibile la sosta prolungata degli stessi. Area verde compresa fra l'area bus e V. I. Bonomi, posta sul retro dell'Istituto scolastico comprensivo Don Milani*

**QUARTIERE 3**

**PARCO DELL'ALBERETA**

*Delimitazione: Solo l'area verde utilizzata come parco urbano posta fra Villamagna, Viadotto Marco Polo, Fiume Arno, Piazza Ravenna*

**PIAZZETTA DEI COMBATTENTI**

*Delimitazione: Area adibita a parcheggio con al centro spazio verde, adiacente ad immobile utilizzato come sede decentrata di Liceo Scientifico*

**QUARTIERE 4**

**PARCHEGGI DI VIA DELLO SCHEGGIA-VIA DEL CAVALLACCIO**

*Delimitazione: Area di sosta poste nelle immediate adiacenze del nuovo palazzetto dello sport denominato Palazzo Wanny*

**PARCHEGGIO DI VIA CHIUSI**

*Delimitazione: Area di sosta con accesso dall'omonimo strada in adiacenza del Presidio sanitario di Via Canova*

**VIUZZO DELLE CASE NUOVE.**

*Delimitazione: Tratto di strada posto fra V. Detti e V. Attavante, posto nell'immediata prossimità dell'asilo nido Gallo Cristallo, il nido Rosso Canarino ed i giardini di Attavante (quest'ultimo compreso nell'area di tutela)*

**PIAZZA DELL'ISOLOTTO**

*Delimitazione: omonima piazza destinata a mercato e sulla quale si affaccia la chiesa*

**PARCO DELL'ARGINGROSSO**

*Delimitazione: Parco pubblico compreso fra Via dell'Argingrosso, Viadotto dell'Indiano, Via dell'isolotto; strada interna che collega V. dell'isolotto a V. dell'Argingrosso all'altezza di V. Gubbio.*

**AREA PIAZZA PIER VETTORI-PARCO VILLA STROZZI**

*Delimitazione: Piazza Pier Vettori, sia la strada che i giardini interni; Parco di Villa Strozzi conosciuto come "IL BOSCHETTO"*

**QUARTIERE 5**

**PIAZZA DALMAZIA-MERCATO**

*Delimitazione: Piazza Dalmazia; Via di Rifredi; Via Bini; Via Corridoni da Piazza Dalmazia a Via Bini; Via Vittorio Emanuele da V. Bini a Piazza Dalmazia. Tutte ricomprese nell'area di tutela*

**COMPLESSO DEI GIARDINI AREA BARACCA-NOVOLI: Via Allori-Medaglie d'Oro-Piazza Val d'Elsa**

*Delimitazione: Giardino Delle Medaglie d'oro, posto fra V. Baracca, Via Corelli escluse-Giardino di Via Allori compreso fra V. Allori; Via Franchetti e V. A. Patti, escluse-Giardini di Piazza Val D'elsa area verde inclusa fra Piazza V. D'Elsa (inclusa) e Via Casentino (esclusa)*

**OSPEDALE DI CAREGGI-PARCHEGGIO**

*Delimitazione: Grande area di parcheggio a servizio dell'ospedale posta lungo il V.le Pieraccini*

**PIAZZA LEOPOLDO-TERZA PIAZZA**

*Delimitazione: Piazza Leopoldo, sia la parte viaria che le aree verdi interne-Area verde denominata "Terza Piazza", compresa fra: Centro commerciale posto in V. R. Galluzzi; Via Tovanti; Via Pisacane. Queste ultime non incluse nell'area interessata dal provvedimento.*

**VIA DEL ROMITO-PIAZZA BALDINUCCI-VIA CADORNA**

*Delimitazione: Piazza Baldinucci; Via del Romito, da Via Cosseria fino al sottopasso ferroviario; Via Cadorna, da Piazza Baldinucci fino a V. dello Statuto*

4. Qualora vengano accertati nei luoghi di cui al comma 3 comportamenti idonei ad impedirne l'accesso o la libera fruizione, o le violazioni descritte dal comma 2 dell'art. 9 del Decreto Sicurezza urbana, troveranno applicazione le sanzioni pecuniarie e l'ordine di allontanamento previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 9 dal suddetto decreto.

Considerato come tale modifica:

- sia inefficace in radice, in quanto intesa a perimetrare aree aperte di difficile controllo;
- sia inattuabile o per lo meno difficilmente attuabile in concreto, con ricadute ulteriormente negative sull'attività di polizia;

- sia produttiva di effetti inflattivi e negativi sul contenzioso, sia amministrativo che penale, risolvendosi in ulteriori sanzioni amministrative o notizie di reato di dubbia efficacia, sia nella contingenza dei fatti eventualmente accertati che nel dispiegarsi dei procedimenti, con grande impegno per gli operatori di polizia impegnati nella loro applicazione, ma con scarso ritorno fattuale;
- costituisca inutile duplicazione di fattispecie diversamente qualificate e normate, con sanzioni amministrative e/o penali, ma banalizzando, generalizzando ed espandendo l'uso di misure tipiche dell'ordinamento di pubblica sicurezza (misure applicate dall'autorità di P.S. che invece trovano un'applicazione in generale limitata, riservandone il controllo sul rispetto ai casi effettivamente necessari o comunque là dove ciò ha grande efficacia e riscontro immediato nel controllo, come nel caso del DASPO per le competizioni sportive);

SI EMENDI

Cassando integralmente il comma 3. dell'Art. 16 (Attività proibite e uso del suolo pubblico).

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE NEGATIVO

DATA

27.09.2022

FIRMA

VEDI PARERE ALLEGATO N° 13

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N. 13

13-PARERE NEGATIVO Chiede che venga totalmente abrogato l'art. 16 c. 3 come nella nuova formulazione. Si tratta del comma che identifica le zone dove applicare la normativa del Decreto Minniti. Se approvato verrebbe meno totalmente il senso del provvedimento normativo. Abrogare questo articolo equivale a far venire meno la delibera.

Emendamento n. 17 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ"

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: Non affollare il Salone de' Dugento

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI  
IL 22.04.22 H: 9.49

119

Nell'allegato A della proposta di deliberazione (con conseguente coordinamento del testo nell'allegato B), all'articolo 16, punto 3, nella parte del Quartiere 1, si aggiunga il seguente testo:

«Via Colzaiuoli.

*Specifica: all'interno del Salone de' Dugento, in caso di eccessivo assembramento, sarà compito della Polizia Municipale allontanare le/i Presidenti di Quartiere.»*

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICA/CONTABILE  
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

~~PARERE NEGATIVO~~

DATA

24.04.2022

VEDI PARERE ALLEGATO N° 19

20  
22  
23

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N.19-20-22-23

#### 19-20-22-23-PARERE NEGATIVO A TUTTI

Non sono ricevibili, in quanto la normativa in oggetto si applica solo ai luoghi pubblici. Il Salone de' Dugento non rientra fra questi

Emendamento n. 18 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ".

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: Non stancare il Sindaco e la Sindaca

STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI  
IL 22-04-22 H: 9:49 N.20

Nell'allegato A della proposta di deliberazione (con conseguente coordinamento del testo nell'allegato B), all'articolo 16, punto 3, nella parte del Quartiere 1, si aggiunga il seguente testo:

«Via Calzaiuoli.

Specifico: all'interno del Salone de' Dugento, in caso di una presenza del Sindaco o della Sindaca superiore rispetto a un consiglio comunale al mese, sarà compito della Polizia Municipale allontanare quest'ultimo o quest'ultima.»

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITÀ  
TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE NEGATIVO

DATA

27.04.2022

FIRMA

VEDI PARERE ALLEGATO N° 19  
20  
21  
23

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N.19-20-22-23

#### 19-20-22-23-PARERE NEGATIVO A TUTTI

Non sono ricevibili, in quanto la normativa in oggetto si applica solo ai luoghi pubblici. Il Salone de' Dugento non rientra fra questi

Emendamento n. 20 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ"

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: Non stancare il Sindaco e la Sindaca

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI  
IL 09.04.22 H: 9.49

N. 22

Nell'allegato A della proposta di deliberazione (con conseguente coordinamento del testo nell'allegato B), all'articolo 16, punto 3, nella parte del Quartiere 1, si aggiunga il seguente testo:

«Via Calzaiuoli.

*Specifica: all'interno del Salone de' Dugento, in caso di comunicazione del Sindaco, per evitare eccessivo assembramento, sarà necessario stabilire una soglia di presenza della Giunta pari al 50% delle persone che la compongono, secondo valutazioni della Presidenza del Consiglio.»*

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICA/CONTABILE  
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE NEGATIVO

DATA

27.04.2022



19-  
20-  
22-  
23

VEDI PARERE ALLEGATO N° 22-23

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N.19-20-22-23

#### 19-20-22-23-PARERE NEGATIVO A TUTTI

Non sono ricevibili, in quanto la normativa in oggetto si applica solo ai luoghi pubblici. Il Salone de' Dugento non rientra fra questi

Emendamento n. 21 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ"

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: Tutta la Giunta

 STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI  
IL 22.04.22 H: 9.49

N. 23

Nell'allegato A della proposta di deliberazione (con conseguente coordinamento del testo nell'allegato B), all'articolo 16, punto 3, nella parte del Quartiere 1, si aggiunge il seguente testo:

«Via Calzaiuoli.

*Specifica: all'interno del Salone de' Dugento, in caso di comunicazione del Sindaco, per evitare eccessivo assembramento, sarà necessario stabilire una soglia di presenza della Giunta pari al 50% delle persone che la compongono, secondo valutazioni della Presidenza del Consiglio.»*

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICA/CONTABILE  
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

~~PARERE NEGATIVO~~

DATA

27.04.2022

FIRMA

VEDI PARERE ALLEGATO N. 18-20-21

23

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N.19-20-22-23

#### 19-20-22-23-PARERE NEGATIVO A TUTTI

Non sono ricevibili, in quanto la normativa in oggetto si applica solo ai luoghi pubblici. Il Salone de' Dugento non rientra fra questi

Emendamento n. 22 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ"

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: Tutta la città

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI  
IL 22-04-22 H: 9.49

N. 24

Nell'allegato A della proposta di deliberazione (con conseguente coordinamento del testo nell'allegato B), si modifichi l'articolo 16 come segue:

~~«3. Anche secondo Fermo restando quanto previsto all'art.9 comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, nei confronti di chiunque ponga in essere condotte che impediscano l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, si ritiene di non dover individuare aree particolari, facendosi carico di una visione complessiva della città, che abbia cura del suo insieme, senza utilizzare i flussi turistici come criterio distintivo dell'attenzione amministrativa ai sensi dell'art. 9 comma 3 del medesimo decreto legge, sono individuate le seguenti aree della città come aree urbane in cui è applicabile il provvedimento di allontanamento e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 9:~~

#### QUARTIERE 1

##### ~~"QUADRILATERO ROMANO"~~

~~Delimitazione: Perimetro ricompreso nelle seguenti strade, tutte comprese nella zona da tutelare: Piazza del Duomo; Piazza San Giovanni; Via Roma; Piazza della Repubblica; Via Pellicceria; Piazzetta di Parte Guelfa; Via di Capaccio; Via delle Terme (nel tratto fra via di Capaccio e Via Por S. Maria); Via Por S. Maria; Ponte Vecchio; L.no degli Archibusieri; Piazzale degli Uffizi; Piazza della Signoria; Via Galzaiuoli;~~

##### MERCATO DI SAN LORENZO

~~Delimitazione: Piazza del Mercato Centrale; Via Panicale nel tratto fra V. Chiara e V. Faenza; V. S. Antonino nel tratto fra V. Faenza e Piazza del Mercato Centrale; Via Faenza fra Piazza Madonna degli Aldobrandini e V. Nazionale; Piazza Madonna degli Aldobrandini; V. dell'Ariente; Canto dei Nelli; Piazza San Lorenzo; B.go la Noce; Via del Gomitolo dell'Oro. Tutte comprese nelle zone da tutelare~~

#### ~~PIAZZA DEI CIOMPI~~

~~Delimitazione: Piazza dei Ciompi, comprensiva degli spazi verdi centrali, la loggia ed il giardino denominato "del Gratta"; B.go Allegri, compresa nel tratto fra V. dell'Agnolo e la Piazza dei Ciompi; Giardino Alessandro Chelazzi (accesso da V. dell'Agnolo) Via Pietrapiana, nel tratto ricompreso nella piazza dei Ciompi;~~

#### ~~PIAZZA INDIPENDENZA~~

~~Delimitazione: Piazza Indipendenza, comprensivo sia della strada che delle aree verdi, nonché le seguenti strade o tratti di strada: Via Montanelli; Via Guelfa, nel tratto fra V. Montanelli e V. Nazionale; Via Nazionale, nel tratto fra V. Guelfa e la Piazza Indipendenza.~~

#### ~~PARGO DELLE CASCINE~~

~~Delimitazione: Area delimitata dal Fiume Arno, Piazzale Kennedy; Via della Tinaia; V.le degli Olmi; Piazza Vittorio Emanuele, compresa; Passerella della tramvia denominata Ponte al Pignone; Piazzale delle Cascine. Tutte incluse~~

#### ~~GIARDINO DI VIA GALLIANO~~

~~Delimitazione: Area adibita a giardino pubblico presente in via Galliano sul lato opposto del civico 136~~

#### ~~VIALE ARIOSTO CESTELLO CARMINE~~

~~Delimitazione: Viale Vasco Pratolini, fra la piazza Tasso (esclusa) e V.le Ariosto; V.le Ariosto; Via Lungo le Mura di Santa Rosa; L.no Soderini; Piazza del Cestello; Via di Cestello; B.go San Frediano fino Pizzo del Carmine; Piazza del Carmine tutta; Piazza Piattellino; Via dell'Orto~~

#### ~~PIAZZA DELLA STAZIONE~~

~~Delimitazione: Piazza della Stazione; Via Alamanni, nel tratto compreso fra V. Jacopo da Diacceto e Piazza della Stazione; Piazza Adua; Piazza dell'Unità Italiana~~

#### ~~QUARTIERE 2~~

#### ~~MERCATO DI VIALE FANTI~~

~~Delimitazione: V.le Fanti nel tratto compreso fra V. Carnesecchi e V. Calatafimi; V.le Nervi; Giardino pubblico "Niccolò Gelli" posto in V.le Fanti~~

#### ~~PIAZZA DELLA LIBERTÀ~~

~~Delimitazione: L'area consiste nella strada vera e propria, il giardino interno ed i viali ed i portici che costeggiano la piazza~~

#### ~~CHECK POINT VISCONTI VENOSTA~~

~~Delimitazione: Area di Check point dei bus turistici, posta in V. Visconti Venosta, dove è possibile la sosta prolungata degli stessi. Area verde compresa fra l'area bus e V. I. Bonomi, posta sul retro dell'Istituto scolastico comprensivo Don Milani~~

### QUARTIERE 3

#### ~~PARCO DELL'ALBERETA~~

~~Delimitazione: Solo l'area verde utilizzata come parco urbano posta fra Villamagna, Viadotto Marco Polo, Fiume Arno, Piazza Ravenna~~

#### ~~PIAZZETTA DEI COMBATTENTI~~

~~Delimitazione: Area adibita a parcheggio con al centro spazio verde, adiacente ad immobile utilizzato come sede decentrata di Liceo Scientifico~~

### QUARTIERE 4

#### ~~PARCHEGGI DI VIA DELLO SCHEGGIA VIA DEL CAVALLACCIO~~

~~Delimitazione: Area di sosta poste nelle immediate adiacenze del nuovo palazzetto dello sport denominato Palazzo Wanny~~

#### ~~PARCHEGGIO DI VIA CHIUSI~~

~~Delimitazione: Area di sosta con accesso dall'omonima strada in adiacenza del Presidio sanitario di Via Canova~~

#### ~~VIUZZO DELLE CASE NUOVE~~

~~Delimitazione: Tratto di strada posto fra V. Detti e V. Attavante, posto nell'immediata prossimità dell'asilo nido Gallo Cristallo, il nido Rosso Canarino ed i giardini di Attavante (quest'ultimo compreso nell'area di tutela)~~

#### ~~PIAZZA DELL'ISOLETTO~~

~~Delimitazione: omonima piazza destinata a mercato e sulla quale si affaccia la chiesa~~

#### ~~PARCO DELL'ARGINGROSSO~~

~~Delimitazione: Parco pubblico compreso fra Via dell'Argingrosso, Viadotto dell'Indiano, Via dell'Isolotto; strada interna che collega V. dell'Isolotto a V. dell'Argingrosso all'altezza di V. Gubbio.~~

#### ~~AREA PIAZZA PIER VETTORI PARCO VILLA STROZZI~~

~~Delimitazione: Piazza Pier Vettori, sia la strada che i giardini interni; Parco di Villa Strozzi conosciute come "IL BOSCHETTO"~~

### QUARTIERE 5

#### ~~PIAZZA DALMAZIA-MERCATO~~

~~Delimitazione: Piazza Dalmazia; Via di Rifredi; Via Bini; Via Corridoni da Piazza Dalmazia a Via Bini; Via Vittorio Emanuele da V. Bini a Piazza Dalmazia. Tutte ricomprese nell'area di tutela~~

~~COMPLESSO DEI GIARDINI AREA BARACCA NOVOLI: Via Allori Medaglie d'Oro Piazza Val d'Else~~

~~Delimitazione: Giardino Delle Medaglie d'oro, posto fra V. Baracca, Via Corelli escluse Giardini di Via Allori compresa fra V. Allori, Via Franchetti e V. A. Patti, escluse Giardini di Piazza Val D'elso area verde inclusa fra Piazza V. D'Elso (inclusa) e Via Casentino (esclusa)~~

**OSPEDALE DI CAREGGI PARCHEGGIO**

~~Delimitazione: Grande area di parcheggio a servizio dell'ospedale posta lungo il V.le Pieraccini~~

**PIAZZA LEOPOLDO TERZA PIAZZA**

~~Delimitazione: Piazza Leopoldo, sia la parte viaria che le aree verdi interne Area verde denominata "Terza Piazza", compresa fra: Centro commerciale posto in V. R. Galluzzi; Via Tavanti; Via Pisacane. Queste ultime non incluse nell'area interessata dal provvedimento.~~

**VIA DEL ROMITO PIAZZA BALDINUCCI VIA CADORNA**

~~Delimitazione: Piazza Baldinucci; Via del Romito, da Via Casseria fino al sottopasso ferroviario; Via Cadorna, da Piazza Baldinucci fino a V. dello Statuto~~

~~4. Qualora vengano accertati nei luoghi di cui al comma 3 comportamenti idonei ad impedire l'accesso o la libera fruizione, o le violazioni descritte dal comma 2 dell'art. 9 del Decreto Sicurezza urbana, troveranno applicazione le sanzioni pecuniarie e l'ordine di allontanamento previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 9 dal suddetto decreto.»~~

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE NEGATIVO

DATA

27.04.2022

FIRMA



VEDI PARERE ALLEGATO N° 24

Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

ALLEGATO N.24

24- PARERE NEGATIVO

CON LE STESSE MOTIVAZIONI DELL'EMENDAMENTO 13

Emendamento n. 24 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ"

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: soggettività e localizzazione

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA BUNDU/STUSSAI  
IL 09.04.22 H: 10.21

N. 26

Ascoltata la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

Preso atto della formulazione dell'atto di Giunta, con cui si propongono al Consiglio MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ;

Visto l'Allegato B, art. 15, comma 1 punto A

"Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti: (...)

a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, esercitare la prostituzione con abbigliamento e atteggiamento non rispondente ai canoni della pubblica decenza; stazionando in luoghi prospicienti i luoghi di culto, gli edifici pubblici o di uso pubblico e lungo le strade abitate;

#### SI EMENDI

Cassando " [...] ~~stazionando in luoghi prospicienti i luoghi di culto, gli edifici pubblici o di uso pubblico e lungo le strade abitate;~~

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARTI DI REGOLARITÀ  
TECNICA/CONTABILE  
ex Art. 19 D. Lgs. n. 26/2000

**PARENTE NEGATIVO**

DATA

27.04.2022



## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N.26

#### 26-PARERE NEGATIVO

L'emendamento riguarda un articolo del Regolamento non oggetto di modifiche nella delibera

I divieti in essere sono finalizzati a rafforzare il contrasto alla prostituzione in luoghi dove è maggiormente frequente la presenza di soggetti deboli, come anziani e famiglie con bambini, e fornire all'Amministrazione Comunale strumenti per lottare contro il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. La loro eliminazione favorirebbe l'estensione di attività illecite connesse con tale fenomeno, sfavorendo la convivenza civile.

Emendamento n. 25 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ"

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: soggettività dell'apprezzamento

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA BUNDU / PALAGI  
IL 03/04/2022 H. 14:31

N. 24

Ascoltata la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

Preso atto della formulazione dell'atto di Giunta, con cui si propongono al Consiglio MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ;

Visto l'Allegato B, art. 15, comma 1, che al punto D recita:

*" [Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti: - ...]*

*d) sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico;*

Considerato come :

- "bivaccare" abbia un condiviso significato negativo di facile apprezzamento medio;
- la categoria dell'indecenza negli atti del mangiare, del bere, del dormire, si richiama a principi di "buona educazione borghese" più che al diritto consolidatosi;
- i comportamenti pubblici non accettabili quanto agli atti di mangiare, bere e dormire in pubblico, se non ricompresi in specifiche ipotesi di reato o fattispecie sanzionatorie amministrative, sono già sussunti egregiamente, per medio comune sentire, nel termine "bivaccare";

SI EMENDI

l'Allegato B, Art. 15, comma 1, punto D, come segue:

*" [Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti: - ...]*

*d) sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici*

*prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere e dormire in forma palesemente indecente od occupando, con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico;*"

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARTE DI RESPONSABILITÀ  
TECNICA/ARTIGIANILE  
di cui al D. Lgs. n. 47/2010

PAESE DEL DESTINATARIO

DATA

27.04.2022



## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N.27

#### 27-PARERE NEGATIVO

L'emendamento riguarda un articolo del Regolamento non oggetto di modifiche nella delibera

L'emendamento chiede di eliminare le parole "...mangiare, bere e dormire in forma palesemente indecente...". Eliminare tali riferimenti renderebbe più difficile il contrasto a fenomeni che di per se non sono assimilabili al bivacco ma che, per il particolare pregio dei luoghi dove vengono svolti e per le modalità oggettive con cui si svolgono rendono di più difficile fruizione dei luoghi pubblici a tutta la cittadinanza

Emendamento n. 26 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ"

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: ovvero dove?

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI  
IL 22.04.22 H. 10.21

N 28

Ascoltata la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

Preso atto della formulazione dell'atto di Giunta, con cui si propongono al Consiglio MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ;

Richiamato l'Allegato B – art. 15, comma 1, punto F,

*"Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti: (...)*

*f) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi degli ospedali;*

Considerato come la parola "ovvero" abbia una funzione esplicativa, equivalente a "cioè", "ossia";

SI EMENDI

l'Allegato B – art. 15, comma 1, come segue:

*"Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, nonché davanti agli ingressi degli ospedali, sono vietati i seguenti comportamenti:*

*[...]*

*f) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi degli ospedali;*

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITÀ

TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

~~PARERE NEGATIVO~~

DATA

27.04.2022

SIVEDA PARERE Allegato N. 28

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N.28

#### 28-PARERE NEGATIVO

L'emendamento riguarda un articolo del Regolamento non oggetto di modifiche nella delibera. Questa modifica trasformerebbe il divieto di svolgere determinate attività di fronte agli ospedali come un divieto generale, applicabile a tutti i comportamenti successivi. La norma originaria si è resa necessaria perché l'attività di vendita itinerante, se svolta con le necessarie autorizzazioni, non può essere di per sé vietata quando avviene sul suolo pubblico, salvo casi particolari da motivare. La finalità della norma è tutelare un'utenza particolare, quella delle persone malate e dei loro amici o parenti, che potrebbero essere in una situazione di particolare vulnerabilità nell'accedere o nell'uscire dalle strutture ospedaliere. Solo tale stato particolare giustifica il divieto di vendita sul suolo pubblico immediatamente antistante gli ospedali. Per gli altri comportamenti, invece, un divieto generale di fronte agli ospedali appare o del tutto incongruo (si pensi alla lettera c) che disciplina i comportamenti nei cimiteri e nei luoghi di culto o alla lettera k) che disciplina l'uso delle strutture di raccolta dei rifiuti) o meramente ridondante, in quanto già tutto il suolo pubblico viene precluso a tale attività.

Emendamento n. 27 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ"

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: fastidio

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI  
IL 22 04 22 H. 10:21

N. 29

Ascoltata la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

Preso atto della formulazione dell'atto di Giunta, con cui si propongono al Consiglio MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ;

Richiamato l'Allegato B - art 15, comma 1 punto E

"Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti: {...}

e) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali; tutto ciò anche effettuando questua con o senza raccolta firme e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli. [...] (periodo abrogato dalla Del.C.C.n.25 del 07/04/2014 esecutiva dal 16/05/2014);

Considerata la soggettività del giudizio dell'operatore nell'apprezzamento di ciò che possa costituire mero "fastidio", se non peggio del soggetto eventualmente segnalante il fastidio medesimo è richiedente l'intervento dell'autorità;

Ricordato come le ipotesi amministrative e penali, quale ad esempio il disturbo al riposo delle persone, sono ancorate ad elementi di comune incontrovertibile condivisione nel medio sentire, cui gli operatori di polizia debbono richiamarsi nella valutazione dell'ipotesi di reato/illecito;

SI EMENDI

l'Allegato B - art 15, comma 1 punto E, come segue :

*" e) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi e pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico "*

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE NEGATIVO

DATA

27.04.2022

FIRMA

VEDI PARERE ALLEGATO N° 29

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N.29

#### 29-PARERE NEGATIVO

L'emendamento riguarda un articolo del Regolamento non oggetto di modifiche nella delibera. L'emendamento si propone di sopprimere la parola "fastidiosi" con la motivazione che la valutazione di tale termine dipenda dalla soggettività dell'operatore o del segnalante, esponendo l'eventuale trasgressore a valutazioni discrezionali. Come per qualsiasi fattispecie penale o amministrativa che faccia riferimento a "disturbi", l'attribuzione di una responsabilità non è mai discrezionale, ma presuppone una concreta e puntuale descrizione del comportamento accertato, dove vengano posti in evidenza gli elementi che concretamente possono recare fastidio alle persone. In tal senso ci viene in soccorso tutta la giurisprudenza relativa al reato di molestie. L'uso del termine fastidio è necessario per distinguere i comportamenti "molesti", già sanzionati penalmente, da quelli comunque disturbanti, ma non talmente gravi da richiedere l'applicazione della sanzione penale. Si pensi alla persona che segue il turista per un lungo tratto chiedendo una firma o un contributo, oppure la persona che bussi insistentemente ai finestrini delle auto ferme al semaforo.

Emendamento n. 28 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ"

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: bagni pubblici e bisogni impellenti

  
STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA BUNDU/PALAGI  
IL 22.01.22 H. 10.21

N 30

Ascoltata la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

Preso atto della formulazione dell'atto di Giunta, con cui si propongono al Consiglio MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ;

Constatata la mancanza di bagni pubblici funzionanti, come da risposta a interrogazione numero 01133-21 dove su 22 bagni pubblici, meno della metà sono funzionanti e nessuno è accessibile permanentemente nell'arco delle ventiquattro ore, anche nelle zone richiamate nell'Allegato A cui è applicabile il provvedimento di allontanamento e le sanzioni amministrative pecuniarie relative;

Richiamata la sentenza della Corte costituzionale 14 aprile 2022, n. 95, ove s'impone di dover discernere, nell'apprezzamento dell'atto compiuto dal reo, se si tratti di atto non doloso compiuto da chi soddisfa bisogni fisiologici impellenti;

Considerato quanto all'Art. 16, punto 3 (Allegato A), dove vengono individuate le aree della città come aree urbane in cui è applicabile il provvedimento di allontanamento e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 9, aree in cui è acclarata la mancanza di servizi igienici pubblici disponibili in numero sufficiente e disponibili negli orari necessari;

Visto l'Art.9 comma 1 e 2 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48 - misure a tutela del decoro di particolari luoghi :

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscano l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato commesso il fatto.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ((e dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,)) il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo e' disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni' previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma

Visto l'Allegato B, Art. 15 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere:

"1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, [...]

SI EMENDI

L'Allegato B, Art. 15 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere, Punto 1, lettera a) come segue :

- a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza, tra cui anche soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati se presente un servizio igienico pubblico nel raggio di 500 m o in caso di dolo.

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITA'

TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

PARERE NEGATIVO

DATA

27.04.2022

FIRMA

VEDI PARERE ALLEGATO N°30

## Emendamenti SINISTRA PROGETTO COMUNE

### ALLEGATO N.30

#### 30-PARERE NEGATIVO

L'emendamento riguarda un articolo del Regolamento non oggetto di modifiche nella delibera. Con tale emendamento si introduce l'elemento soggettivo del dolo come elemento necessario perché sussista l'illecito, in contrasto con quanto previsto dalla L. 689/81 che disciplina le sanzioni amministrative. In più di fatto legittima l'espletamento dei propri bisogni in strada qualora non sia presente un servizio igienico entro 500 mt. Si pensi a quello che significherebbe in orario notturno, quando la gran parte degli esercizi pubblici sono chiusi. Tale modifica appare incongrua con la previsione di legge e legittima di fatto un comportamento oggettivamente disturbante da parte del cittadino.

**DELIBERAZIONE N. DC/2022/00015 (PROPOSTA N. DPC/2022/00015)**

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/04/2022**

**ARGOMENTO N. 346**

**Oggetto:** MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA'

L'Adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 14:37, nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria..

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI

Assiste il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Alessandro Emanuele DRAGHI , Barbara FELLECA , Alessandra INNOCENTI

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Angelo D'AMBRISI	Antonio MONTELATICI
Nicola ARMENTANO	Mimma DARDANO	Antonella MORO BUNDU
Andrea ASCIUTI	Roberto DE BLASI	Dmitrij PALAGI
Donata BIANCHI	Alessandro Emanuele DRAGHI	Renzo PAMPALONI
Patrizia BONANNI	Barbara FELLECA	Francesco PASTORELLI
Federico BUSSOLIN	Massimo FRATINI	Letizia PERINI
Francesca CALÌ	Fabio GIORGETTI	Massimiliano PICCIOLI
Leonardo CALISTRI	Maria Federica GIULIANI	Mirco RUFILLI
Jacopo CELLAI	Alessandra INNOCENTI	Luca SANTARELLI
Emanuele COCOLLINI	Michela MONACO	Luca TANI

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Ubaldo BOCCI	Stefano DI PUCCIO	Mario RAZZANELLI
Enrico CONTI	Lorenzo MASI	Laura SPARAVIGNA

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

## **OMISSIS**

### **IL CONSIGLIO**

Visto il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” (di seguito citato come “Decreto sicurezza urbana”), il quale affida molteplici poteri ai Sindaci e alle amministrazioni locali al fine di emanare misure a maggior tutela del decoro delle città e definisce all’art.4 la sicurezza urbana come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, il contrasto ai fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura, del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile cui concorrono, prioritariamente anche con interventi integrati, lo Stato, la Regione, gli Enti Locali ed il Comune nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;

Visto il capo II del menzionato Decreto Sicurezza urbana che detta disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano;

Visto l’art. 9 del suddetto decreto che detta specifiche misure adottabili a tutela del decoro di particolari luoghi;

Visto più in particolare che:

- Il comma 1 dell’art. 9 del Decreto Sicurezza urbana pone sanzioni a carico di chiunque ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano e relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, con ciò disponendo una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €100,00 a €300,00 e contestuale intimazione al trasgressore di un ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, secondo le forme e le modalità di cui all’art.10 del Decreto Sicurezza urbana stesso;
- Il comma 2 dell’art. 9 Decreto Sicurezza urbana, che, nelle medesime aree, dispone di applicare l’ordine di allontanamento anche nei confronti di coloro che commettono le violazioni di cui agli artt. 688 e 726 Codice Penale, alle disposizioni in materia di commercio abusivo su area pubblica di cui alla L.R. 7 febbraio 2005 n. 28 (nonché art.

29 Dlgs 31/3/1998 n. 114) e successive modifiche e integrazioni, nonché all'art.7 c.15 bis del Codice della Strada di cui al D.Lgs.30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche e integrazioni;

- Il comma 3 del suddetto art.9 del Decreto Sicurezza urbana, che rende possibile mediante i Regolamenti di Polizia Urbana di individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici ovvero adibite a verde pubblico, alle quali applicare le disposizioni dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 9;

Che tali norme sono finalizzate a rafforzare gli strumenti di prevenzione e controllo al fine di tutelare la fruibilità e la vivibilità delle aree urbane da parte della cittadinanza, in particolare i soggetti deboli come bambini, famiglie ed anziani;

Preso atto che il comma 4 dell'art. 9 del Decreto Sicurezza urbana, per le violazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, fra l'altro prevede che l'Autorità competente è il Sindaco del Comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, il quale provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e che i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al Comune competente con vincolo di destinazione per iniziative di miglioramento del decoro urbano;

Rilevato altresì che il contrasto ai fattori di marginalità e di esclusione sociale, come previsto all'art. 4 del Decreto Sicurezza urbana, necessita prioritariamente dell'intervento del servizio sociale professionale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze per consentire l'avvio di possibili percorsi di inclusione sociale, che potranno consentire la fuoriuscita da modalità e attitudini che mettono a rischio la pubblica incolumità nonché la pacifica vivibilità e la convivenza civile;

Considerato che l'individuazione di aree di particolare rilevanza dove rendere applicabile le norme dei c. 2 e 3 dell'art. 9 del Decreto Sicurezza urbana è una facoltà dell'Amministrazione Comunale, che le delimita adottando apposito regolamento;

Considerato che l'intero centro storico è stato dichiarato patrimonio dell'umanità

dall'UNESCO per la sua rilevanza storica architettonica;

Che la città di Firenze è interessata da flussi turistici di eccezionale rilevanza per tutti i mesi dell'anno;

Che la città di Firenze ospita importanti istituzioni universitarie frequentate da giovani provenienti da tutto il mondo;

Che nella città ci sono numerosi parchi, aree verdi, scuole di ogni genere e grado;

Considerato che per selezionare le zone della città dove applicare tale normativa si è fatto riferimento a: segnalazioni della cittadinanza pervenute alla Polizia Municipale; indicazioni dei e delle Presidenti dei Quartieri; problematiche messe all'ordine del giorno dei Tavoli per la Legalità;

Dato atto che l'esperienza concreta dell'attività del Comando di Polizia Municipale ha confermato l'attendibilità della presunzione stabilita dalla norma, ed ha orientato l'individuazione delle aree proposte come quelle in cui le situazioni di rischio suindicate sono presenti;

Ritenuto che le aree urbane proposte sono caratterizzate dalla presenza di uno o più d'uno dei presupposti considerati dall'art. 9, comma 3, suindicato - "scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici ovvero adibite a verde pubblico" - che costituiscono elementi presuntivi dell'esistenza di fattori tali da determinare un particolare rischio di pregiudizio agli interessi pubblici della sicurezza urbana, della pubblica incolumità, nonché, comunque, della convivenza civile, vivibilità e igiene, del pubblico decoro, della pubblica quiete e tranquillità delle persone;

Considerato che in dette aree - accomunate dall'essere destinate prioritariamente allo sviluppo della socialità, nelle diverse ed interrelate forme dello studio, del tempo libero, dello sport, dello svago e dell'arricchimento culturale - si registra ordinariamente una forte concentrazione di persone, in spazi talvolta anche limitati, con significativa presenza di soggetti più vulnerabili - per età, condizioni personali, limitate conoscenza delle dinamiche sociali e correlate capacità di difesa;

Che nel caso del Centro Storico i fenomeni lesivi del decoro e della sicurezza urbana si

verificano in spazi di particolare pregio artistico ed architettonico, dove sono presenti sia numerosi turisti che residenti, tali da poter pregiudicare i criteri generali di tutela che hanno contribuito ad ottenere l'iscrizione nella lista UNESCO del patrimonio mondiale da tutelare;

Che la maggior tutela, vivibilità e fruibilità che si intendono assicurare anche con gli strumenti previsti dal Decreto Sicurezza urbana potrebbero in futuro presentarsi in aree diverse della città e che del pari le valutazioni a supporto delle attuali indicazioni delle aree potrebbero mutare e affievolirsi nel tempo con lo sviluppo della vita cittadina;

Che per il Comune di Firenze è vigente il Regolamento comunale di Polizia Urbana di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 24/07/2008 e successive modifiche, finalizzato alla tutela del decoro e della sicurezza pubblica;

Considerato che il Regolamento di Polizia Urbana forniva già, all'art. 2 c. 1 lett. A, una definizione di Sicurezza Urbana;

Che tale regolamento è la sede più idonea dove inserire le nuove norme rese possibili dal Decreto Sicurezza urbana;

Preso atto del parere di regolarità tecnica sul presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

## **DELIBERA**

1. di approvare le modifiche agli articoli 1, 2 e 16 Regolamento comunale di Polizia Urbana (di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 24/07/2008 e ss.mm.ii) come riportato nell'Allegato A alla presente delibera, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che il Regolamento, aggiornato con le modifiche approvate e riportate nel testo coordinato di cui allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sia pubblicato nel sito internet dell'Ente nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" allo scopo di favorirne la conoscenza da parte dei cittadini ed utenti in genere;

3. di dare mandato alle Commissioni Consiliari competenti di verificare periodicamente gli esiti di quanto approvato e valutare eventuali modifiche alle zone meritevoli di particolare tutela, auspicando che tale verifica sia realizzata per ciascun anno solare;

4. che le modifiche di cui agli artt. 1, 2 e 16 entreranno in vigore e saranno efficaci, ai sensi ed agli effetti dell'art. 10 delle preleggi, dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

<b>PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA</b>	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 07/03/2022	Il Dirigente / Direttore Tinella Giacomo

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente della seduta assistito dagli scrutatori sopra indicati:

Favorevoli                    28: Luca Milani, Nicola Armentano, Andrea Asciti, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Federico Bussolin, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Roberto De Blasi, Alessandro Emanuele Draghi, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco

Rufilli, Luca Santarelli, Luca Tani,

Contrari 2: Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,

Astenuti 0

Non votanti 0

essendo presenti 30 consiglieri

LA PROPOSTA È APPROVATA

Il Presidente del Consiglio Comunale propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento. Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sotto indicati:

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI

Assiste il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Alessandro Emanuele DRAGHI , Barbara FELLECA , Alessandra INNOCENTI

Al momento della votazione per la immediata eseguibilità risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Angelo D'AMBRISI	Antonio MONTELATICI
Nicola ARMENTANO	Mimma DARDANO	Antonella MORO BUNDU
Andrea ASCIUTI	Roberto DE BLASI	Dmitrij PALAGI
Donata BIANCHI	Alessandro Emanuele DRAGHI	Renzo PAMPALONI
Patrizia BONANNI	Barbara FELLECA	Francesco PASTORELLI
Federico BUSSOLIN	Massimo FRATINI	Letizia PERINI
Francesca CALÌ	Fabio GIORGETTI	Massimiliano PICCIOLI
Leonardo CALISTRI	Maria Federica GIULIANI	Mirco RUFILLI
Jacopo CELLAI	Alessandra INNOCENTI	Luca SANTARELLI
Emanuele COCOLLINI	Michela MONACO	Luca TANI

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Ubaldo BOCCI	Stefano DI PUCCIO	Mario RAZZANELLI
Enrico CONTI	Lorenzo MASI	Laura SPARAVIGNA

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

Favorevoli 24: Luca Milani, Nicola Armentano, Andrea Asciti, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Emanuele Cocollini, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Roberto De Blasi, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Michela Monaco, Antonio Montelatì, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Luca Santarelli,

Contrari 3: Federico Bussolin, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,

Astenuti 0

Non votanti 3: Jacopo Cellai, Alessandro Emanuele Draghi, Luca Tani,

essendo presenti 30 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ È APPROVATA

Sulla deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione Consiliare 8			
Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
23/03/2022	07/04/2022	12/04/2022	Favorevole

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Allegato A - testo a fronte .odt - ab330d52bf71f0e58c101627328a00d1ea25d2e437910bc9cc113d28d239772a

Allegato\_B\_-\_Regolamento\_rpu\_modificato\_.odt -  
91c4ade78aaa87350bd975b12da6d4cb44d1daac3dbc3b921cbcf2b549a4e015

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Ascione

IL PRESIDENTE

Luca Milani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

**COMUNE DI FIRENZE**  
**Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali**

Si certifica che l'atto n. 2022/C/00015 (tipo atto: DELIBERAZIONI) e avente per oggetto:

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL  
DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE  
18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE  
CITTA'**

è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Firenze dal 10/05/2022 al 24/05/2022.

Firenze, 30/05/2022

**Il Responsabile**

**Stefania Pieracci**

(sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente)

TESTO ETC.

Allegato A testo a fronte

## REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA - NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA IN CITTA'

TESTO PREVIGENTE	NUOVO TESTO MODIFICATO
<p><b>Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione</b></p> <p><i>1 Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.</i></p> <p><i>2 Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.</i></p> <p><i>3 Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:</i></p> <p><i>a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;</i></p>	<p><b>Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione</b></p> <p><i>1 Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.</i></p> <p><i>2 Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.</i></p> <p><i>3 Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:</i></p> <p><i>a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;</i></p>

<p>b) <i>convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;</i></p> <p>c) <i>pubblica quiete e tranquillità delle persone;</i></p> <p>d) <i>disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;</i></p> <p>e) <i>mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.</i></p> <p>4 <i>Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.</i></p> <p>5 <i>Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.</i></p>	<p>b) <i>convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;</i></p> <p>c) <i>pubblica quiete e tranquillità delle persone;</i></p> <p>d) <i>disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;</i></p> <p>e) <b><i>educazione alla legalità</i></b></p> <p>f) <b><i>mediazione sociale e assistenza alle persone, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze.</i></b></p> <p>4 <i>Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.</i></p> <p>5 <i>Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.</i></p>
<p><b>Art. 2 - Definizioni</b></p> <p><i>1 Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:</i></p> <p>a) <i>sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;</i></p> <p>b) <i>convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all' armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;</i></p>	<p><b>Art. 2. Definizioni</b></p> <p><i>1 Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce</i></p> <p>a) <b><i>sicurezza urbana</i></b> :ai sensi dell'art. 4 D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, il contrasto ai fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura, del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile cui concorrono, prioritariamente anche con interventi integrati, lo Stato, la Regione, gli Enti Locali ed il Comune nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.</p> <p>b. <b><i>pubblica incolumità:</i></b> <i>l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la</i></p>

c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E' mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica che non comporti alcun rischio per la salute e l'incolumità fisica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre attività di strada quella svolta da astrologi, da fotografi e da coloro che realizzano video e DVD;

e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone: per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno

collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità

c. convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

d. pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

e. disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E' mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica che non comporti alcun rischio per la salute e l'incolumità fisica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre attività di strada quella svolta da astrologi, da fotografi e da coloro che realizzano video e DVD;

f. mediazione sociale, educazione alla

*dei minori non accompagnati.*

*legalità e assistenza alle persone; per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone in situazione di disagio sociale, con particolare riguardo ai minori ed ai casi sanitari, da attivare in collaborazione con il competente Servizio Sociale professionale del Comune di Firenze.*

**Art. 16 – Attività proibite e uso del suolo pubblico**

*1 Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento canone delle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.*

*2 Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio: a) all'interno della cerchia dei viali di circonvallazione e delle vecchie mura urbane di cui alla sottozona A2 del vigente PRG, esercitare il commercio in forma itinerante ovvero detenere articoli e merci da vendere contenuti in borse, cartelle o altri contenitori, che per quantità e qualità non costituiscano il normale acquisto personale e siano sprovvisti dei regolari documenti e ricevute contabili; b) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o*

**Art. 16 – Attività proibite e uso del suolo pubblico**

*1 Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento canone delle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.*

*2 Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio: a) all'interno della cerchia dei viali di circonvallazione e delle vecchie mura urbane di cui alla sottozona A2 del vigente PRG, esercitare il commercio in forma itinerante ovvero detenere articoli e merci da vendere contenuti in borse, cartelle o altri contenitori, che per quantità e qualità non costituiscano il normale acquisto personale e siano sprovvisti dei regolari documenti e ricevute contabili; b) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o*

*compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione; c) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti; d) lavare le soglie, le finestre, le mostre e le vetrine delle attività lavorative al di fuori dell'orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 10.00.*

*compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione; c) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti; d) lavare le soglie, le finestre, le mostre e le vetrine delle attività lavorative al di fuori dell'orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 10.00.*

*3 Fermo restando quanto previsto all'art.9 comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, nei confronti di chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del medesimo decreto legge, sono individuate le seguenti aree della città come aree urbane in cui è applicabile il provvedimento di allontanamento e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 9:*

#### **QUARTIERE 1**

##### **"QUADRILATERO ROMANO"**

*Delimitazione: Perimetro ricompreso nelle seguenti strade, tutte comprese nella zona da tutelare: Piazza del Duomo; Piazza San Giovanni; Via Roma; Piazza della Repubblica; Via Pellicceria; Piazzetta di Parte Guelfa; Via di Capaccio; Via delle Terme (nel tratto fra via di Capaccio e Via Por S. Maria); Via Por S. Maria; Ponte Vecchio; L.no degli Archibusieri; Piazzale degli Uffizi; Piazza della Signoria; Via Calzaiuoli.*

##### **MERCATO DI SAN LORENZO**

*Delimitazione: Piazza del Mercato Centrale; Via Panicale nel tratto fra V. Chiara e V. Faenza; V. S. Antonino nel tratto fra V. Faenza e Piazza del Mercato Centrale; Via Faenza fra Piazza Madonna degli Aldobrandini e V. Nazionale; Piazza Madonna degli Aldobrandini; V. dell'Ariente; Canto dei*

*Nelli; Piazza San Lorenzo; B.go la Noce; Via del Gomitolo dell'Oro. Tutte comprese nelle zone da tutelare*

#### **PIAZZA DEI CIOMPI**

*Delimitazione: Piazza dei Ciompi, comprensiva degli spazi verdi centrali, la loggia ed il giardino denominato "del Gratta"; B.go Allegri, compresa nel tratto fra V. dell'Agnolo e la Piazza dei Ciompi; Giardino Alessandro Chelazzi (accesso da V. dell'Agnolo) Via Pietrapiana, nel tratto ricompreso nella piazza dei Ciompi;*

#### **PIAZZA INDIPENDENZA**

*Delimitazione: Piazza Indipendenza, comprensiva sia della strada che delle aree verdi, nonché le seguenti strade o tratti di strada: Via Montanelli; Via Guelfa, nel tratto fra V. Montanelli e V. Nazionale; Via Nazionale, nel tratto fra V. Guelfa e la Piazza Indipendenza.*

#### **PARCO DELLE CASCINE**

*Delimitazione: Area delimitata dal Fiume Arno, Piazzale Kennedy; Via della Tinaia; V.le degli Olmi; Piazza Vittorio Emanuele, comprese; Passerella della tramvia denominata Ponte al Pignone; Piazzale delle Cascine. Tutte incluse*

#### **GIARDINO DI VIA GALLIANO**

*Delimitazione: Area adibita a giardino pubblico presente in via Galliano sul lato opposto del civico 136*

#### **VIALE ARIOSTO-CESTELLO-CARMINE**

*Delimitazione: Viale Vasco Pratolini, fra la piazza Tasso (esclusa) e V.le Ariosto; V.le Ariosto; Via Lungo le Mura di Santa Rosa; L.no Soderini; Piazza del Cestello; Via di Cestello; B.go San Frediano fino Pzza del Carmine; Piazza del Carmine tutta; Piazza Piattellina; Via dell'Orto*

#### **PIAZZA DELLA STAZIONE**

*Delimitazione: Piazza della Stazione; Via*

*Alamanni, nel tratto compreso fra V. Jacopo da Diacceto e Piazza della Stazione; Piazza Adua; Piazza dell'Unità Italiana*

#### **QUARTIERE 2**

##### **MERCATO DI VIALE FANTI**

*Delimitazione: V.le Fanti nel tratto compreso fra V. Carnesecchi e V. Calatafimi; V.le Nervi; Giardino pubblico "Niccolò Galli" posto in V.le Fanti*

##### **PIAZZA DELLA LIBERTA**

*Delimitazione: L'area consiste nella strada vera e propria, il giardino interno ad i viali ed i portici che costeggiano la piazza*

##### **CHECK POINT VISCONTI VENOSTA**

*Delimitazione: Area di Check point dei bus turistici, posta in V. Visconti Venosta, dove è possibile la sosta prolungata degli stessi. Area verde compresa fra l'area bus e V. I. Bonomi, posta sul retro dell'Istituto scolastico comprensivo Don Milani*

#### **QUARTIERE 3**

##### **PARCO DELL'ALBERETA**

*Delimitazione: Solo l'area verde utilizzata come parco urbano posta fra Villamagna, Viadotto Marco Polo, Fiume Arno, Piazza Ravenna*

##### **PIAZZETTA DEI COMBATTENTI**

*Delimitazione: Area adibita a parcheggio con al centro spazio verde, adiacente ad immobile utilizzato come sede decentrata di Liceo Scientifico*

#### **QUARTIERE 4**

##### **PARCHEGGI DI VIA DELLO SCHEGGIA-VIA DEL CAVALLACCIO**

*Delimitazione: Area di sosta poste nelle immediate adiacenze del nuovo palazzetto dello sport denominato Palazzo Wanny*

**PARCHEGGIO DI VIA CHIUSI**

*Delimitazione: Area di sosta con accesso dall'omonima strada in adiacenza del Presidio sanitario di Via Canova*

**VIUZZO DELLE CASE NUOVE.**

*Delimitazione: Tratto di strada posto fra V. Detti e V. Attavante, posto nell'immediata prossimità dell'asilo nido Gallo Cristallo, il nido Rosso Canarino ed i giardini di Attavante (quest'ultimo compreso nell'area di tutela)*

**PIAZZA DELL'ISOLOTTO**

*Delimitazione: omonima piazza destinata a mercato e sulla quale si affaccia la chiesa*

**PARCO DELL'ARGINGROSSO**

*Delimitazione: Parco pubblico compreso fra Via dell'Argingrosso, Viadotto dell'Indiano, Via dell'Isolotto; strada interna che collega V. dell'Isolotto a V. dell'Argingrosso all'altezza di V. Gubbio.*

**AREA PIAZZA PIER VETTORI-PARCO VILLA STROZZI**

*Delimitazione: Piazza Pier Vettori, sia la strada che i giardini interni; Parco di Villa Strozzi conosciuto come "IL BOSCHETTO"*

**QUARTIERE 5**

**PIAZZA DALMAZIA-MERCATO**

*Delimitazione: Piazza Dalmazia; Via di Rifredi; Via Bini; Via Corridoni da Piazza Dalmazia a Via Bini; Via Vittorio Emanuele da V. Bini a Piazza Dalmazia. Tutte ricomprese nell'area di tutela*

**COMPLESSO DEI GIARDINI AREA BARACCA-NOVOLI: Via Allori-Medaglie d'Oro-Piazza Val d'Elsa**

*Delimitazione: Giardino Delle Medaglie d'oro, posto fra V. Baracca, Via Corelli escluse-Giardino di Via Allori compreso fra V. Allori; Via Franchetti e V. A. Patti, escluse-Giardini di Piazza Val D'elsa area verde inclusa fra Piazza V. D'Elsa (inclusa) e Via Casentino (esclusa)*

**OSPEDALE DI CAREGGI-PARCHEGGIO**

*Delimitazione: Grande area di parcheggio a servizio dell'ospedale posta lungo il V.le Pieraccini*

**PIAZZA LEOPOLDO-TERZA PIAZZA**

*Delimitazione: Piazza Leopoldo, sia la parte viaria che le aree verdi interne-Area verde denominata "Terza Piazza", compresa fra: Centro commerciale posto in V. R. Galluzzi; Via Tavanti; Via Pisacane. Queste ultime non incluse nell'area interessata dal provvedimento.*

**VIA DEL ROMITO-PIAZZA BALDINUCCI-VIA CADORNA**

*Delimitazione: Piazza Baldinucci; Via del Romito, da Via Cosseria fino al sottopasso ferroviario; Via Cadorna, da Piazza Baldinucci fino a V. dello Statuto*

*4. Qualora vengano accertati nei luoghi di cui al comma 3 comportamenti idonei ad impedirne l'accesso o la libera fruizione, o le violazioni descritte dal comma 2 dell'art. 9 del Decreto Sicurezza urbana, troveranno applicazione le sanzioni pecuniarie e l'ordine di allontanamento previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 9 dal suddetto decreto.*

**Le modifiche di cui agli artt. 1, 2 e 16 entreranno in vigore e saranno efficaci, ai sensi ed agli effetti dell'art. 10 delle preleggi, dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione**

## REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA IN CITTA'

(Deliberazione n. 69 del 24/07/2008, modificata con Del. C.C. n. 25 del 07/04/2014, con Del. C.C. n.60 del 27/10/2014, con Del. C.C. n. 68 del 22/12/2014 e con Del.C.C. n. 47 del 13/10/2016)

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1 Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.

2 Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.

3 Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
- e) educazione alla legalità
- f) mediazione sociale e assistenza alle persone, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze.

4 Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

5 Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

#### Art. 2 - Definizioni

1 Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

a) sicurezza urbana: ai sensi dell'art. 4 D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, il contrasto ai fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura, del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile cui concorrono, prioritariamente anche con interventi integrati, lo Stato, la Regione, gli Enti Locali ed il Comune nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

b) pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità

c) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

d) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

e) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E' mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica che non comporti alcun rischio per la salute e l'incolumità fisica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre attività di strada quella svolta da astrologi, da fotografi e da coloro che realizzano video e DVD;

f) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone: per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone in situazione di disagio sociale, con particolare riguardo ai minori ed ai casi sanitari, da attivare in collaborazione con il competente Servizio Sociale professionale del Comune di Firenze.

## **TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO**

## **CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ**

### **Art. 3 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità**

- 1 Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
- 2 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
- 3 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.
- 4 [...] *(Comma annullato da Sentenza TAR Toscana n.702 del 19/03/2010)*
- 5 L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 4, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art.43.
- 6 E' fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

### **Art. 4 – Prevenzione dei danneggiamenti**

- 1 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e fatto salvo quanto previsto dal Regolamento comunale per le attività di Street Art di cui alla Del.C.C.n.2016/C/00047 del 13/10/2016 per gli spazi destinati espressamente ed utilizzabili con le modalità e le limitazioni dallo stesso previste, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.  
*(comma modificato da Del.C.C.n.47 del 13/10/2016)*
- 2 E' proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti, tranne nei casi in cui la tradizione comune prevede di lanciarvi monete. Le monete stesse, una volta lanciate, appartengono al Comune o al gestore del luogo, ed è proibito a chiunque di impossessarsene.
- 3 Fatte salve le norme richiamate al comma 1 è in ogni altro caso proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.  
*(comma modificato da Del.C.C.n.47 del 13/10/2016)*
- 4 E' proibito altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e

carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti.

#### **Art. 5 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia**

1 E' fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque.

#### **Art. 6 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste**

1 In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dall'amministrazione comunale e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.

2 E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

3 E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

#### **Art. 7 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi**

1 E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

#### **Art. 8 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici**

1 Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

2 Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

3 E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

#### **Art. 9 - Trasporto di oggetti pericolosi**

1 Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

## **Art. 10 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica**

1 Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.

2 Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.

3 E' fatto obbligo ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo, e di rimuoverla dal marciapiede nella parte prospiciente gli ingressi del domicilio privato o dei locali in uso ad attività lavorative.

4 L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

5 E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

6 In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

7 La Polizia Municipale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero. Chiunque non consenta l'accesso alla Polizia Municipale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 42 c.6.

8 E' fatto obbligo agli amministratori di condominio di esporre all'esterno dei fabbricati dagli stessi amministrati targa riportante le proprie generalità, il domicilio, il recapito telefonico, il fax e la pec. La targa dovrà essere di dimensioni non inferiori a cm. 15x10 e non superiore a cm. 15x21 di un materiale a scelta tra i seguenti: pietra, marmo, plexiglass, laminato acrilico, resina fenolica, ottone.

9 Gli amministratori che, all'entrata in vigore dell'obbligo di cui al comma 8, abbiano già provveduto, sono tenuti ad uniformarsi all'atto della prima sostituzione della targa.

10 E' fatto obbligo agli amministratori di condomini e ai singoli proprietari laddove il condominio non sia costituito, apporre all'esterno delle singole unità abitative targhetta riportante il relativo numero di interno, secondo la procedura e il modello allegata (cfr. all.B), delle dimensioni non inferiori a cm. 5 (larghezza) x cm. 7 (altezza).

11 Gli amministratori o i proprietari che, all'entrata in vigore dell'obbligo di cui al comma 10, abbiano già provveduto, sono tenuti ad uniformarsi all'atto della prima sostituzione della targhetta.

*(commi 8-11 inseriti da Del.C.C. n.68 del 22/12/2014 esecutiva dal 23/02/2015).*

### **Art. 11 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri**

1 E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.

2 Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

### **[Art. 12 – Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali]**

*(articolo abrogato da Del.C.C. n.25 del 07/04/2014 esecutiva dal 16/05/2014)*

### **Art. 13 – Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale**

1 E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.

2 E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

## **CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO**

### **Art. 14 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro**

1 Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Municipale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

2 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

3 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

4 E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

### **Art. 15 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere**

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, esercitare la prostituzione con abbigliamento e atteggiamento non rispondente ai canoni della pubblica decenza; stazionando in luoghi prospicienti i luoghi di culto, gli edifici pubblici o di uso pubblico e lungo le strade abitate;

b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'articolo 42; può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;

c) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;

d) sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico;

e) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali; tutto ciò anche effettuando questua con o senza raccolta firme e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli. [...] *(periodo abrogato dalla Del.C.C.n.25 del 07/04/2014 esecutiva dal 16/05/2014)*;

f) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi degli ospedali;

g) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;

h) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (columba livia domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale;

i) abbandonare alimenti destinati ad animali, qualora non sia consentito dal Regolamento comunale per la tutela degli animali;

j) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;

k) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.

## **Art. 16 – Attività proibite e uso del suolo pubblico**

1 Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento canone delle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

2 Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio:

a) all'interno della cerchia dei viali di circoscrizione e delle vecchie mura urbane di cui alla sottozona A2 del vigente PRG, esercitare il commercio in forma itinerante ovvero detenere articoli e merci da vendere contenuti in borse, cartelle o altri contenitori, che per quantità e qualità non costituiscano il normale acquisto personale e siano sprovvisti dei regolari documenti e ricevute contabili;

b) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli,

- riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
- c) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti;
- d) lavare le soglie, le finestre, le mostre e le vetrine delle attività lavorative al di fuori dell'orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 10.00.

3 Fermo restando quanto previsto all'art.9 comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, nei confronti di chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stationamento o di occupazione di spazi ivi previsti, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del medesimo decreto legge, sono individuate le seguenti aree della città come aree urbane in cui è applicabile il provvedimento di allontanamento e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 9:

## QUARTIERE 1

### "QUADRILATERO ROMANO"

*Delimitazione: Perimetro ricompreso nelle seguenti strade, tutte comprese nella zona da tutelare: Piazza del Duomo; Piazza San Giovanni; Via Roma; Piazza della Repubblica; Via Pellicceria; Piazzetta di Parte Guelfa; Via di Capaccio; Via delle Terme (nel tratto fra via di Capaccio e Via Por S. Maria); Via Por S. Maria; Ponte Vecchio; L.no degli Archibusieri; Piazzale degli Uffizi; Piazza della Signoria; Via Calzaiuoli.*

### MERCATO DI SAN LORENZO

*Delimitazione: Piazza del Mercato Centrale; Via Panicale nel tratto fra V. Chiara e V. Faenza; V. S. Antonino nel tratto fra V. Faenza e Piazza del Mercato Centrale; Via Faenza fra Piazza Madonna degli Aldobrandini e V. Nazionale; Piazza Madonna degli Aldobrandini; V. dell'Ariente; Canto dei Nelli; Piazza San Lorenzo; B.go la Noce; Via del Gomitolo dell'Oro. Tutte comprese nelle zone da tutelare*

### PIAZZA DEI CIOMPI

*Delimitazione: Piazza dei Ciompi, comprensiva degli spazi verdi centrali, la loggia ed il giardino denominato "del Gratta"; B.go Allegri, compresa nel tratto fra V. dell'Agnolo e la Piazza dei Ciompi; Giardino Alessandro Chelazzi (accesso da V. dell'Agnolo) Via Pietrapiana, nel tratto ricompreso nella piazza dei Ciompi;*

### PIAZZA INDIPENDENZA

*Delimitazione: Piazza Indipendenza, comprensiva sia della strada che delle aree verdi, nonché le seguenti strade o tratti di strada: Via Montanelli; Via Guelfa, nel tratto fra V. Montanelli e V. Nazionale; Via Nazionale, nel tratto fra V. Guelfa e la Piazza Indipendenza.*

#### **PARCO DELLE CASCINE**

*Delimitazione: Area delimitata dal Fiume Arno, Piazzale Kennedy; Via della Tinaia; V.le degli Olmi; Piazza Vittorio Emanuele, comprese; Passerella della tramvia denominata Ponte al Pignone; Piazzale delle Cascine. Tutte incluse*

#### **GIARDINO DI VIA GALLIANO**

*Delimitazione: Area adibita a giardino pubblico presente in via Galliano sul lato opposto del civico 136*

#### **VIALE ARIOSTO-CESTELLO-CARMINE**

*Delimitazione: Viale Vasco Pratolini, fra la piazza Tasso (esclusa) e V.le Ariosto; V.le Ariosto; Via Lungo le Mura di Santa Rosa; L.no Soderini; Piazza del Cestello; Via di Cestello; B.go San Frediano fino P.zza del Carmine; Piazza del Carmine tutta; Piazza Piattellina; Via dell'Orto*

#### **PIAZZA DELLA STAZIONE**

*Delimitazione: Piazza della Stazione; Via Alamanni, nel tratto compreso fra V. Jacopo da Diacceto e Piazza della Stazione; Piazza Adua; Piazza dell'Unità Italiana*

#### **QUARTIERE 2**

#### **MERCATO DI VIALE FANTI**

*Delimitazione: V.le Fanti nel tratto compreso fra V. Carnesecchi e V. Calatafimi; V.le Nervi; Giardino pubblico "Niccolò Galli" posto in V.le Fanti*

#### **PIAZZA DELLA LIBERTA**

*Delimitazione: L'area consiste nella strada vera e propria, il giardino interno ad i viali ed i portici che costeggiano la piazza*

#### **CHECK POINT VISCONTI VENOSTA**

*Delimitazione: Area di Check point dei bus turistici, posta in V. Visconti Venosta, dove è possibile la sosta prolungata degli stessi. Area verde compresa fra l'area bus e V. I. Bonomi, posta sul retro dell'Istituto scolastico comprensivo Don Milani*

### QUARTIERE 3

#### PARCO DELL'ALBERETA

*Delimitazione: Solo l'area verde utilizzata come parco urbano posta fra Villamagna, Viadotto Marco Polo, Fiume Arno, Piazza Ravenna*

#### PIAZZETTA DEI COMBATTENTI

*Delimitazione: Area adibita a parcheggio con al centro spazio verde, adiacente ad immobile utilizzato come sede decentrata di Liceo Scientifico*

### QUARTIERE 4

#### PARCHEGGI DI VIA DELLO SCHEGGIA-VIA DEL CAVALLACCIO

*Delimitazione: Area di sosta poste nelle immediate adiacenze del nuovo palazzetto dello sport denominato Palazzo Wanny*

#### PARCHEGGIO DI VIA CHIUSI

*Delimitazione: Area di sosta con accesso dall'omonima strada in adiacenza del Presidio sanitario di Via Canova*

#### VIUZZO DELLE CASE NUOVE.

*Delimitazione: Tratto di strada posto fra V. Detti e V. Attavante, posto nell'immediata prossimità dell'asilo nido Gallo Cristallo, il nido Rosso Canarino ed i giardini di Attavante (quest'ultimo compreso nell'area di tutela)*

#### PIAZZA DELL'ISOLOTTO

*Delimitazione: omonima piazza destinata a mercato e sulla quale si affaccia la chiesa*

#### PARCO DELL'ARGINROSSO

*Delimitazione: Parco pubblico compreso fra Via dell'Argingrosso, Viadotto dell'Indiano, Via dell'Isolotto; strada interna che collega V. dell'Isolotto a V. dell'Argingrosso all'altezza di V. Gubbio.*

#### AREA PIAZZA PIER VETTORI-PARCO VILLA STROZZI

*Delimitazione: Piazza Pier Vettori, sia la strada che i giardini interni; Parco di Villa Strozzi conosciuto come "IL BOSCHETTO"*

#### **QUARTIERE 5**

##### **PIAZZA DALMAZIA-MERCATO**

*Delimitazione: Piazza Dalmazia; Via di Rifredi; Via Bini; Via Corridoni da Piazza Dalmazia a Via Bini; Via Vittorio Emanuele da V. Bini a Piazza Dalmazia. Tutte ricomprese nell'area di tutela*

##### **COMPLESSO DEI GIARDINI AREA BARACCA-NOVOLI: Via Allori-Medaglie d'Oro-Piazza Val d'Elsa**

*Delimitazione: Giardino Delle Medaglie d'oro, posto fra V. Baracca, Via Corelli escluse-Giardino di Via Allori compreso fra V. Allori; Via Franchetti e V. A. Patti, escluse-Giardini di Piazza Val D'elsa area verde inclusa fra Piazza V. D'Elsa (inclusa) e Via Casentino (esclusa)*

##### **OSPEDALE DI CAREGGI-PARCHEGGIO**

*Delimitazione: Grande area di parcheggio a servizio dell'ospedale posta lungo il V.le Pieraccini*

##### **PIAZZA LEOPOLDO-TERZA PIAZZA**

*Delimitazione: Piazza Leopoldo, sia la parte viaria che le aree verdi interne-Area verde denominata "Terza Piazza", compresa fra: Centro commerciale posto in V. R. Galluzzi; Via Tavanti; Via Pisacane. Queste ultime non incluse nell'area interessata dal provvedimento.*

##### **VIA DEL ROMITO-PIAZZA BALDINUCCI-VIA CADORNA**

*Delimitazione: Piazza Baldinucci; Via del Romito, da Via Cosseria fino al sottopasso ferroviario; Via Cadorna, da Piazza Baldinucci fino a V. dello Statuto*

4. Qualora vengano accertati nei luoghi di cui al comma 3 comportamenti idonei ad impedire l'accesso o la libera fruizione, o le violazioni descritte dal comma 2 dell'art. 9 del Decreto Sicurezza urbana, troveranno applicazione le sanzioni pecuniarie e l'ordine di allontanamento previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 9 dal suddetto decreto.

#### **Art. 17 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico**

**1** Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è consentito eseguire giuochi con espresso

divieto di recare pericolo a cose o persone. La Polizia Municipale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.

2 I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

#### **Art. 18 - Recinzione e manutenzione terreni**

1 Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.

2 I proprietari di terreni all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi del Codice della Strada hanno l'obbligo di recintarli solidamente e completamente in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico dei rifiuti.

3 Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.

4 E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti.

5 Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati.

#### **Art. 19 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti**

1 Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio, dal Regolamento sui mezzi pubblicitari e le insegne, nonché dalle apposite ordinanze sulla installazione delle tende, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale.

2 E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.

3 Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.

4 L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

#### **Art. 20 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri**

1 Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dall'articolo 19, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni tesi, e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.

2 Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento comunale per le attività di Street Art di cui alla Del.C.C.n.2016/C/00047 del 13/10/2016 per gli spazi destinati espressamente ed utilizzabili con le modalità e le limitazioni dallo stesso previste, è vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.  
*(comma modificato da Del.C.C.n.47 del 13/10/2016)*

3 L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza e per imbrattamento del patrimonio storico artistico culturale, l'amministrazione comunale si riserva l'esercizio di azione di risarcimento per i danni cagionati.  
*(comma modificato da Del.C.C.n.47 del 13/10/2016)*

4 E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.

### **Art. 21 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane**

1 Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e' vietato:

- a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
- b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;
- c) transitare o sostare con veicoli a motore fatti salvi i veicoli elettrici autorizzati nei luoghi del punto b) nonché sui viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati, ove si applica il Codice della Strada;
- d) transitare con cavalli al di fuori degli spazi a ciò destinati nonché al di fuori delle pubbliche strade;
- e) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
- f) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
- g) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati.

2 All'interno dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche sono consentite attività di noleggio, previa autorizzazione, di cavalli, carrozzelle, velocipedi, macchinine per bambini, pattini o altre attrezzature.

3 I gestori delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di vigilare sul corretto uso delle attrezzature nolleggiate, di pulire lo spazio usato per l'attività, di riporre le attrezzature al termine dell'attività, di indicare e rispettarne l'orario, di esporre e rispettare i prezzi relativi al noleggio di ciascun mezzo in rapporto al periodo d'uso.

4 E' vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquee, ovunque presenti.

### **Art. 22 - Corsi d'acqua**

1 Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dell'Arno e degli altri corsi d'acqua è vietato:

- a) fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;
- b) compiere opere di qualsiasi tipo;

- c) lavare veicoli, oggetti o animali;
- d) svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica. Possono essere esercitate attività sportive o ludiche anche temporanee previa autorizzazione;
- e) impiantare e gestire stabilimenti balneari senza autorizzazione;
- f) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
- g) gettare rifiuti di qualsiasi tipo.

### **CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE**

#### **Art. 23 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone**

1 Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.

2 [...] *(Comma annullato da Sentenza TAR n.702 del 19/03/2010)*

3 E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

#### **Art. 24 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo**

1 I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente articolo 3 comma 4 sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell'art. 23. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00 salvo specifica autorizzazione.

2 Così come previsto dall'articolo 3 comma 5, l'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di reiterazione di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art. 43.

#### **Art. 25 – Rumori e schiamazzi per le strade**

1 Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all'art. 24, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, ai sensi dell'art. 23, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. L'uso di amplificatori deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00 salvo specifica autorizzazione

2 Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

#### **Art. 26 – Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali**

1 E' fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole.

#### **CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE**

##### **Art. 27 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa**

1 Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

2 I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

##### **Art. 28 - Negozi e articoli per soli adulti**

1 La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

2 Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

##### **Art. 29 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni**

1 Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.

2 Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

3 [...] *(Comma annullato da Sentenza TAR Toscana n.691 del 17/03/2010).*

##### **Art. 30 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada**

1 Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

2 Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.

3 Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno

essere esposti in modo da non causare alcun danno.

4 E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

5 E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

### **Art. 31 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune**

1 Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

### **Art. 32 - Mestieri ambulanti e artisti di strada**

1 Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti o l'attività di artista di strada nell'ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti comunali in materia. Tutti i mestieri ambulanti non previsti da tali disposizioni sono considerati vietati. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi.

### **Art. 33 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti**

1 Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute

pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.

2 Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

3 A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

4 Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:

- a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
- b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 23,00.

5 L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

#### **Art. 34 - Raccolta stracci**

1 Chiunque svolge l'attività di raccolta di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.

#### **Art. 35 - Locali di noleggio di velocipedi, cavalli, imbarcazioni**

1 Fuori dall'esercizio di mestieri ambulanti, è vietato effettuare attività di noleggio di acceleratori di andatura, velocipedi, cavalli, imbarcazioni senza la prescritta autorizzazione comunale e senza rispettare le prescrizioni contenute nella stessa.

2 Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i mezzi concessi in noleggio devono essere di costruzione solida e sicura, e mantenuti sempre in buono stato; i cavalli devono essere in buono stato di salute.

3 E' vietato far salire sulle imbarcazioni un numero di persone superiore a quello che dovrà essere indicato in modo ben visibile sulle stesse, in ragione della loro portata; è vietato inoltre affidare imbarcazioni e cavalli a persone che siano incapaci di condurle.

4 Tutti i mezzi concessi in noleggio devono essere dotati di polizza assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi.

#### **Art. 36 - Conduzione dei veicoli a trazione animale**

1 Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti.

2 [...]

3 [...]

*(commi 2 e 3 abrogati da Del.C.C.n.25 del 07/04/2014 esecutiva dal 16/05/2014)*

4 Per quanto non disposto dal presente regolamento si rinvia al Regolamento per il servizio taxi in quanto applicabile.

#### **Art. 37 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti**

1 Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.

2 Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. E' vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.

3 E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

### **TITOLO III - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE**

#### **Art. 38 – Mediazione sociale e educazione alla legalità**

1 Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale addetto presso le sedi dei consigli di quartiere e dagli appartenenti alla Polizia Municipale.

2 L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela, qualora la stessa sia stata presentata.

3. Gli addetti al servizio suddetto possono in particolare convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.

4 Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Municipale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, possono non essere rilevate le eventuali violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto.

5 Tra i medesimi soggetti e per la medesima questione non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.

6 Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui al comma precedente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.42 c.2.

7 La Polizia Municipale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento. Ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 3 aprile 2006 n°12 l'amministrazione comunale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

#### **Art. 39 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori**

1 In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Municipale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.

2 Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Municipale dovranno essere presenti anche i competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative, consone e idonee sistemazioni.

3 Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Municipale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.

4 Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art.403 C.C., la Polizia Municipale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di polizia. In tutti i casi di cui sopra viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

5 Le misure di accompagnamento e ricovero di cui ai commi precedenti sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, come ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

#### **Art. 40 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori**

1 In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Municipale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.

2 Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

3 Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

4 Il personale della Polizia Municipale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia Municipale.

### **TITOLO IV - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO**

#### **CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI**

##### **Art. 41 – Sistema sanzionatorio**

1 Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Municipale è tenuta ad esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni del presente capo.

2 Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e della L.R.28 dicembre 2000 n.81.

3 Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento

possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.

**4** L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nella Direzione competente per materia ai sensi della Deliberazione di Giunta n. 1215 del 24 ottobre 2000 e sue modifiche e integrazioni. I proventi sono destinati al Comune.

**5** Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

**6** Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Municipale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

#### **Art. 42 –Sanzioni**

**1** Chiunque viola le disposizioni di cui all'art.4 c.4, 8 c.1, 11 c.2, 17 c.1, 22 c.1 lett.a), d), f) del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

**1 bis** Chiunque viola la disposizione di cui all'art.15 comma 1 lett. a) del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €80,00 a € 500,00 con pagamento in misura ridotta di € 400,00, ai sensi di quanto previsto ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge n. 689/1981.

*(comma inserito da Del. C.C.n.60 del 27/10/2014 applicabile dal 27/10/2014)*

**2** Chiunque viola le altre disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

**3** Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €80,00 a € 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.

**4** Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €80,00 a € 500,00.

**5** Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art.46 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €80,00 a €500,00.

**6** E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti

accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

#### **Art. 43 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.**

1 L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

#### **Art. 44 – Segnalazioni o reclami**

1 Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere informato degli esiti, può farlo secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi del Corpo Polizia Municipale.

### **CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO**

#### **Art. 45 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.**

1 Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2 Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art. 42 c.5. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

#### **Art.46 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.**

1 Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto alla Direzione competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

2 Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art.42 c.5. In caso di mancata ottemperanza si provvede

comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

---

Il presente testo del Regolamento di Polizia Urbana - Norme per la civile convivenza in città - è coordinato con le modifiche approvate con Delibera di Consiglio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che includono la seguente disposizione transitoria:

#### DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Le modifiche di cui agli artt. 1, 2 e 16 entreranno in vigore e saranno efficaci, ai sensi ed agli effetti dell'art. 10 delle preleggi, dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

N. 4 ~~68~~ COLLEGATO N. 33

27.4.2022

ARGOMENTO N. 346

COMUNE DI FIRENZE
Modifiche al regolamento di polizia urbana ( Del. Cons. n° 69/2008) in seguito al decreto legge 20 Febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
Azione / C.D.G./RIS. N. 468

R. V. F. L. L.

O.D.G. collegato alla delibera 15/2022 "Modifiche al regolamento di polizia urbana ( Del. Cons. n° 69/2008) in seguito al decreto legge 20 Febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"

Oggetto : Nuovo regolamento di Polizia Urbana e sicurezza.

PROponente : ALESSANDRA INNOCENTI, ARMENTANO, PERINI, ASTORELLI, PAMPALONI, CONTI, FRATTI, BIANCHI, CALISTKI, CALI, PICCIOLI, FELLEGA, BONANNI, IL CONSIGLIO COMUNALE, DADDATO, SANTARELLI, GIULIANI, MILANI.

Premesso che la sicurezza urbana è intesa quale bene pubblico con riguardo alla vivibilità e al decoro delle città;

Visto l'art. 1 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana, norme per la civile convivenza in città (Deliberazione n. 69 del 24/07/2008, modificata con Del. C.C. n. 25 del 07/04/2014, con Del. C.C. n.60 del 27/10/2014, con Del. C.C. n. 68 del 22/12/2014 e con Del. C.C. n. 47 del 13/10/2016) "Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.

Visto il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" (di seguito citato come "Decreto sicurezza urbana"), il quale affida molteplici poteri ai Sindaci e alle amministrazioni locali al fine di emanare misure a maggior tutela del decoro delle città e definisce all'art.4 la sicurezza urbana come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, il contrasto ai fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura, del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile cui concorrono, prioritariamente anche con interventi integrati, lo Stato, la Regione, gli Enti Locali ed il Comune nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;

STRUTTURA AUTONOMA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA N. Volanti + S. V. L.  
Il 27.4.22  
N. 1

Tenuto conto, che la legge, emanata su proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia e per gli Affari Regionali, mira a rafforzare la sicurezza urbana, definita come "il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile";

Tenuto conto che il Sindaco diviene il gestore della disciplina posta a tutela del decoro di particolari luoghi (art. 9, co. 1), ovvero delle "aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aereoportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze", rispetto a condotte "che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento e di occupazione di spazi ivi previsti", anche se tenute da ubriachi, erotomani esibizionisti e parcheggiatori abusivi (art. 9, co. 2);

Considerato che le modifiche al Regolamento di Polizia Urbana, di cui alla presente delibera C.C. n. 15/2022, punta a contrastare l'insicurezza e la percezione di sicurezza vissuta dalla cittadinanza prevenendo e sanzionando condotte non consono;

Tenuto conto che la sicurezza urbana va garantita anche tramite mediazioni sociali e con processi di inserimento e assistenza alle persone in collaborazione con la Direzione Servizi Sociali;

Considerato che devono essere messe in campo azioni per favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti;

Visto che per educazione alla legalità si intendono le azioni che il Comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici;

Ricordato che il DUP ha previsto di istituire educatori di strada in ogni quartiere per arginare il disagio giovanile, che in alcuni casi causa disagi alla cittadinanza;

Considerato che deve essere garantito il sostegno per l'assistenza alle persone in situazione di disagio sociale, con particolare riguardo ai minori ed ai casi sanitari, da attivare in collaborazione con il competente Servizio Sociale professionale del Comune di Firenze;

Visto l'istituzione nel Febbraio 2021 dei tavoli dell'osservazione e della legalità in ogni quartiere della città che operano in sinergia con i cittadini e le forze di Polizia di Stato e la Polizia Municipale e si propongono di incrementare i livelli di sicurezza in ciascuno di essi, per monitorare le problematiche di ogni area e trovare soluzioni mirate;

Considerato che le realtà municipali di una grande città, sono caratterizzate da proprie peculiarità che richiedono un approfondimento specifico, sempre in un'ottica di insieme per portare avanti la strategia di legalità e della sicurezza urbana basata sulla prevenzione e sul senso civico;

### CHIEDE AL SINDACO

- Di continuare a perseguire il rispetto della legalità e della convivenza civile, anche attraverso l'educazione civica, l'inclusione e la mediazione sociale;
- Di proseguire il lavoro proficuo della Polizia Municipale, anche attraverso il contributo di esperti e un confronto con il Ministero degli Interni e l'ANCI per approfondire le tematiche legate al rapporto con le forze dell'ordine;
- Di continuare a rapportarsi con la commissione consiliare preposta rilevando i costanti aggiornamenti sull'attività svolta e le problematiche maggiori, anche in collaborazione con la Direzione Servizi Sociali;
- Di proseguire la collaborazione attraverso i tavoli della legalità con i presidenti e consigli di quartiere per una maggiore e diffusa conoscenza del territorio e delle sue criticità.

Firenze 27/04/2022  
Desele Borelli

Luigi Borelli  
Francesco Celi

Antonio  
1/1/1

M.F. Ghia

Antonio  
Lorenzo  
Michele  
MIL  
Mil  
10 ... 5.51

**Ordine del giorno n. 1** alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ"

**Gruppo consiliare:** Sinistra Progetto Comune

**Soggetti proponenti:** Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

**Oggetto:** definizioni dei mestieri disciplinati

COMUNE DI FIRENZE	
27.04.22	
interrogazione N. _____	
interpellanza N. _____	
Mozione / O.D.G./RIS. N. <u>469</u>	

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Ascoltata** la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

**Preso atto** della formulazione dell'atto di Giunta, con cui si propongono al Consiglio MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ;

**Visto** l'Allegato A, articolo 2 – Definizioni, punto e) – Disciplina dei mestieri e delle attività lavorative – [...] Le discipline dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo (...) produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo;

**Visto** che la dicitura di chi produce opere dell'ingegno a carattere creativo viene regolamentata e disciplinata a livello nazionale e in molte regioni e comuni, anche toscani;

**Visto** che viene richiamata in questo atto e viene riconosciuta, senza essere regolamentata, dalla società partecipata del Comune di Firenze Fiera, ma non si ritrova nelle leggi vigenti regionali, e definita come Operatore/ice del Proprio Ingegno –qualsiasi cittadina/cittadino ideatrice/ideatore ed esecutrice/esecutore di oggetti d'uso e/o artistici realizzati con lavorazioni prevalentemente manuali e con utensili, attrezzi e macchinari a guida manuale adatti a singole lavorazioni, trasformando le materie prime naturali o loro semilavorati. L'Operatore/ice del Proprio Ingegno esegue tutte le fasi della lavorazione, dall'ideazione alla realizzazione, dall'esposizione alla vendita diretta.;

### IMPEGNA LA GIUNTA

l'Allegato A, all'Art. 2 sia modificato affinché nell'ambito della disciplina dei mestieri e delle attività lavorative rientrino mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, attrazioni, trattenimenti e spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, come pure sia inclusa la produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo (ovvero il mestiere riferito a una/un cittadina/cittadino ideatrice/ideatore ed esecutrice/esecutore di oggetti d'uso e/o artistici realizzati

con lavorazioni prevalentemente manuali e con utensili, attrezzi e macchinari a guida manuale adatti a singole lavorazioni, trasformando le materie prime naturali o loro semilavorati, dove l'operatore/i ce del proprio Ingegno esegue tutte le fasi della lavorazione, dall'ideazione alla realizzazione, dall'esposizione alla vendita diretta).

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

**Ordine del giorno n. 2** alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ"

**Gruppo consiliare:** Sinistra Progetto Comune

**Soggetti proponenti:** Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

**Oggetto:** bagni pubblici e bisogni impellenti

COMUNE DI FIRENZE
27.04.22
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. <u>470</u>

**Ascoltata** la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

**Preso atto** della formulazione dell'atto di Giunta, con cui si propongono al Consiglio MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ;

**Constatata** la mancanza di bagni pubblici funzionanti, come da risposta a interrogazione numero 01133-21 dove su 22 bagni pubblici, meno della metà sono funzionanti e nessuno è accessibile permanentemente nell'arco delle ventiquattro ore, anche nelle zone richiamate nell'Allegato A cui è applicabile il provvedimento di allontanamento e le sanzioni amministrative pecuniarie relative;

**Richiamata** la sentenza della Corte costituzionale 14 aprile 2022, n. 95, ove s'impone di dover discernere, nell'apprezzamento dell'atto compiuto dal reo, se si tratti di atto non doloso compiuto da chi soddisfa bisogni fisiologici impellenti;

**Considerato** quanto all'Art. 16, punto 3 (Allegato A), dove vengono individuate le aree della città come aree urbane in cui è applicabile il provvedimento di allontanamento e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 9, aree in cui è acclarata la mancanza di servizi igienici pubblici disponibili in numero sufficiente e disponibili negli orari necessari;

**Visto** l'Art.9 comma 1 e 2 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48 – misure a tutela del decoro di particolari luoghi :

1. . *Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato commesso il fatto.*

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ((e dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,)) il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo e' disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma

**Visto l'Allegato B, Art. 15 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere:**

*"1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:*

*a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, [...]*

#### IMPEGNA LA GIUNTA

Affinché quanto disciplinato dall'Allegato B, Art. 15 (*Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere, Punto 1, lettera a*), che censura il "[...] compiere atti che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati"), trovi corrispondenza nella effettività del diritto a fruire di bagni pubblici sempre disponibili nell'arco delle 24 ore nella misura di un servizio ogni 500 metri nella c.d. "Area Unesco, onde siano repressi i comportamenti indecenti e deliberati, mentre chi abbia reale urgenza fisiologica trovi sempre la possibilità di soddisfare "decorosamente" il proprio bisogno.

La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

**Ordine del giorno n. 1** alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ"

**Gruppo consiliare:** Sinistra Progetto Comune

**Soggetti proponenti:** Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

**Oggetto:** lontano da scuole e chiese, dai soggetti deboli e fragili

COMUNE DI FIRENZE	
27.04.22	
Interrogazione N. _____	
Interpellanza N. _____	
Mozione / O.D.G./RIS. N. <u>471</u>	

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Ascoltata** la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

**Visto** il Regolamento in parola, nella formulazione vigente, come nella formulazione emendata;

**Considerato** come comportamenti contrari alle medesime finalità di tutela di soggetti deboli o particolarmente impressionabili o vulnerabili sono diversamente e parzialmente sanzionati da norme diverse, a volte anche contraddittoriamente, senza che vi sia una norma che li sanzioni complessivamente, al di là delle singole fattispecie applicabili;

### IMPEGNA LA GIUNTA

Con riferimento ai comportamenti vietati per tutti gli esercizi pubblici e attività economiche diverse che abbiano affaccio sulla pubblica via con vetrine, con esposizione e/o proiezione delle attività e/o delle merci e/o di immagini promozionali diverse, ad adottare una opportuna modifica affinché l'intenzione degli articoli 15 (*Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere - 1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti: a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, esercitare la prostituzione con abbigliamento e atteggiamento non rispondente ai canoni della pubblica decenza; stazionando in luoghi prospicienti i luoghi di culto, gli edifici pubblici o di uso pubblico e lungo le strade abitate; [...]*), 28 (*Negozi e articoli per soli adulti - 1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita [...]*), 30 (comma 4, "[...] E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico [...]") sia traslata in un articolo ulteriore, da predisporre a cura della Giunta, che sanzioni, al di là di ogni ulteriore specifica norma di settore, tutte le attività economiche che propongono articoli o servizi potenzialmente forieri di rischi per minori e/o

soggetti deboli (quali, ad esempio, il gioco d'azzardo e le sale scommesse, cui è correlato il rischio di sviluppo di ludopatie) nei luoghi frequentati da tali soggetti o nelle immediate vicinanze degli stessi.


La consigliera, Antonella Bundu

Il consigliere, Dmitrij Palagi

Dalla deliberazione n. 14/2022 alla deliberazione n. 15/2022 nella seduta del C:C:  
27.4.2022

**VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Giuseppe Ascione)



PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Luca Milani)



IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VICARIO  
(Emanuele Cocollini)

